

400 - Conducenti di veicoli e documenti di guida

Aggiornato al 08/07/2024

AUTORE

- Protospataro dott. Giandomenico - già dirigente di Polizia stradale
- Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo MIT - DTN - resp. sezione di UMC

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 116.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 115.

CONTENUTO

Sommario:

- 400.0 QUADRO GENERALE
- 400.1 SOGGETTI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PATENTE IN ITALIA
- 400.2 VALIDITÀ PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE A ETÀ E CATEGORIE
 - 400.2.1 Categoria AM
 - 400.2.2 Categoria A1
 - 400.2.3 Categoria A2
 - 400.2.4 Categoria A
 - 400.2.5 Categoria B1
 - 400.2.6 Categoria B
 - 400.2.7 Categoria BE
 - 400.2.8 Categoria C1
 - 400.2.9 Categoria C1E
 - 400.2.10 Categoria C
 - 400.2.11 Categoria CE
 - 400.2.12 Categoria D1
 - 400.2.13 Categoria D1E
 - 400.2.14 Categoria D
 - 400.2.15 Categoria DE
 - 400.2.16 Speciali autorizzazioni di guida
 - 400.2.17 Patenti speciali per persone con disabilità
- 400.3 GRADUALITÀ ED EQUIVALENZE DELLE PATENTI DI GUIDA
 - 400.3.1 Equipollenza patenti rilasciate in Italia ante 19.1.2013 e patenti ex DLG n. 59/2011
 - 400.3.2 Categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013
- 400.4 GUIDA DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI
 - 400.4.1 Guida dei motocicli
 - 400.4.2 Guida dei ciclomotori
 - 400.4.3 Tabella riepilogativa per la guida di motocicli e ciclomotori
- 400.5 ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 - 400.5.1 Abilitazioni professionali per conducenti che trasportano cose
 - 400.5.2 Abilitazioni professionali per conducenti che trasportano persone
- 400.6 ALTRI DOCUMENTI CONNESSI ALLA GUIDA DI VEICOLI
- 400.7 SANZIONI
 - 400.7.1 Guida senza la patente richiesta: il fatto costituente illecito
 - 400.7.2 Guida senza patente richiesta: ipotesi amministrativa
 - 400.7.3 Guida senza patente richiesta: ipotesi penale in caso di reiterazione
 - 400.7.4 Guida senza patente richiesta: ipotesi penale per sottoposti a misure di prevenzione
 - 400.7.5 Guida senza patente richiesta: reiterazione multipla nel biennio
 - 400.7.6 Guida con patente di categoria diversa
 - 400.7.7 Casi in cui si applica la sanzione prevista dall'art. 116 CDS
 - 400.7.8 Casi in cui l'art. 116 CDS non si applica
 - 400.7.9 Fermo e confisca del veicolo per recidiva
 - 400.7.10 Sospensione della patente
 - 400.7.11 Disposizioni procedurali
 - 400.7.12 Ambito di applicazione della guida senza patente o con categoria diversa
 - 400.7.13 Rapporti con l'art. 115
 - 400.7.14 Guida senza patente richiesta e incidenti stradali

- 400.7.15 Incauto affidamento
- 400.7.16 Guida senza certificato di abilitazione, formazione o CQC
- 400.7.17 Gestione del transitorio dopo la depenalizzazione del 2016
- 400.7.18 Possesso di più di una patente UE
- 400.7.19 Guida di veicolo adattato per persone invalide da parte di conducenti normodotati
- 400.8 RISPOSTE A QUESITI
- 400.8.1 Patente necessaria
- 400.8.2 Guida senza patente
- 400.9 PROROGHE VALIDITÀ ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DOCUMENTI RELATIVI - PANDEMIA DA COVID-19

400.0 QUADRO GENERALE

La libertà di circolazione, primario diritto del cittadino, sancito costituzionalmente, è tuttavia soggetta ad alcuni limiti, quando, per la natura dei mezzi con cui si effettua o per la persona che la realizza, può arrecare danno alla collettività. Il legislatore ne ha perciò subordinato l'esercizio al possesso di specifiche abilitazioni (patente di guida o altre abilitazioni) (1).

Principale documento che abilita alla guida di veicoli è la patente di guida (v. inPratica 400.2); sono altresì previsti altri documenti che abilitano alla guida di veicoli professionali (v. inPratica 400.5) o in particolari situazioni, integrativi o sostitutivi della patente (v. inPratica 400.6).

Nonostante il suo contenuto prevalentemente tecnico, la patente si può ritenere un'**autorizzazione amministrativa** (2). Le abilitazioni alla guida, sotto il profilo sostanziale, sono in ogni caso atti di certezza legale in quanto costituiscono, in capo al soggetto titolare, situazioni di presunzione del possesso dei requisiti di idoneità necessari a condurre uno specifico tipo di veicolo, e sono valide nei confronti sia dello Stato sia dei privati.

La patente di guida, anche nel formato "card", costituisce valido **documento di identificazione personale** (ancorché non idoneo per l'espatrio) (3).

Ai fini che qui interessano, quindi, definiamo:

- **conducente**: colui che ha l'effettiva e reale direzione del veicolo, cioè la disponibilità degli organi di comando;
- **circolazione del veicolo**: il movimento dello stesso anche senza i suoi ordinari mezzi di propulsione, ma, per esempio, spinto a braccia, procedente a motore spento o per inerzia, nonché la sosta e la fermata;
- **patente di guida**: l'autorizzazione amministrativa che, rimuovendo i limiti imposti dalla legge, attribuisce al cittadino la concreta possibilità di esercitare legalmente il proprio diritto a circolare.

Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di:

- requisiti di **età**: in relazione al tipo di patente e ai veicoli che si conducono sono previste un'età minima e talora, una massima (v. inPratica 415);
- requisiti **fisici e psichici** minimi (v. inPratica 411). Coloro che presentano requisiti inferiori ai minimi stabiliti possono acquisire una patente con particolari prescrizioni (es. obbligo di lenti durante la guida) o possono acquisire la patente speciale (v. inPratica 402) se raggiungono i requisiti per tale patente;
- requisiti **morali** (v. inPratica 416);
- conoscenza delle **regole** della circolazione stradale ed **abilità** alla guida (v. inPratica 423).

La riforma in vigore dal 19 gennaio 2013 ha ridisegnato la mappa dei documenti di guida sia delle patenti vere e proprie (ben 15 sono infatti le categorie di patente) sia dei documenti di guida professionali (CQC) (v. inPratica 491).

Particolare attenzione merita la nuova patente AM che sostituisce (in Italia) il CIGC (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori). I CIGC già rilasciati sono sottoposti alla medesima disciplina della nuova patente AM e saranno sostituiti con questa alla scadenza o in caso di duplicato. Pertanto, a coloro che restano in possesso del CIGC, si applicano:

- raddoppio decurtazione punti neopatentati,
- revisione nei casi previsti dall'art. 128 CDS,
- sanzioni previste dall'art. 186 bis CDS,
- recidive patenti,
- sanzioni per circolazione con patente sospesa.

Rilevanti le implicazioni sanzionatorie che prevedono una discriminante fra sanzione penale e sanzione amministrativa (v. inPratica 400.7). La guida senza la prescritta patente configura:

- **ipotesi penale** (art. 116, c. 15 e 17), in caso di reiterazione biennale, con applicazione di ammenda e fermo amministrativo del veicolo e confisca (salvo che appartenga a persona estranea all'illecito) qualora trattasi di patente:
 - mai conseguita,
 - revocata,
 - non confermata a seguito visita o esame revisione, per mancanza requisiti,
 - mancante per quel veicolo (salvo casistica amministrativa),
 - estera (extra UE e SEE) scaduta di validità e residenza in Italia da oltre un anno;
- **ipotesi amministrativa** (art. 116, c. 15 bis), con applicazione di sanzione pecuniaria e sospensione della patente posseduta quando la patente richiesta per la guida del veicolo è di categoria diversa da quella posseduta ma appartenente allo stesso

"gruppo" (così, ad es. con patente B1 guida di veicolo di cat. B).

Sono introdotte sanzioni per violazione dei codici armonizzati (v. inPratica 406) relativi a:

- **modifiche del veicolo** (art. 125, cc. 3 e 5): sanzione amministrativa e sospensione patente,
- **conducente** (art. 125, c. 3 bis): sanzione amministrativa,
- **patenti speciali** (art. 125, cc. 4 e 5): sanzione amministrativa e sospensione patente.

I criteri di gradualità (che riguardano il possesso di una categoria di patente per conseguire un'altra) ed equivalenza (validità di una categoria di patente per condurre veicoli di altre categorie) delle patenti di guida sono stati rimodulati a seguito dell'introduzione delle categorie di patenti AM, B1, C1, D1, C1E, D1E (v. inPratica 400.5).

400.1 SOGGETTI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PATENTE IN ITALIA

Fermo restando il possesso dei requisiti (v. inPratica 400.0), in relazione alla cittadinanza e/o residenza italiana si possono distinguere le seguenti categorie di richiedenti il rilascio della patente:

- **cittadini italiani residenti in Italia**: possono conseguire la patente per esame; la conversione delle patenti conseguite negli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo è subordinata all'esistenza di condizione di reciprocità, sancita da apposito accordo bilaterale stipulato tra Italia e Stato che ha rilasciato la patente di cui si chiede la conversione (v. inPratica 433);
- **cittadini italiani residenti all'estero** (iscritti all'AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all'estero): non è consentito il rilascio di patente per esame ai cittadini italiani iscritti all'AIRE (9); è invece consentito il rilascio del duplicato della patente italiana precedentemente acquisita (10) (v. inPratica 434);
- **cittadini di Stati UE e SEE residenti in Italia**: possono ottenere la patente di guida qualora abbiano la residenza normale in Italia (11); la conversione della patente rilasciata da uno Stato UE o SEE è facoltativa, tranne che (v. inPratica 432):
 - la patente estera sia stata rilasciata senza limiti di validità amministrativa;
 - sia stato disposto un provvedimento di revisione della patente;
- **cittadini extra UE e SEE residenti in Italia e apolidi residenti in Italia** (v. inPratica 420): possono conseguire la patente per esame; la conversione della patente estera posseduta è soggetta all'esistenza della condizione di reciprocità tra Italia e Stato che l'ha rilasciata.

400.2 VALIDITÀ PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE A ETÀ E CATEGORIE

La patente di guida, conseguita a seguito del superamento di un esame teorico e uno pratico presso l'UMC, viene consegnata direttamente al candidato al termine della positiva prova di guida (v. inPratica 425).

Le categorie delle patenti italiane, che si uniformano alla terza direttiva UE (dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013), sono ben 15 (4):

- **AM**,
- **A1, A2, A**,
- **B1, B, BE**,
- **C1, C1E, C, CE**,
- **D1, D1E, D, DE**.

Ciascuna categoria di patente abilita a condurre tutti i veicoli appartenenti alla corrispondente categoria; tuttavia possono sussistere limitazioni in relazione a:

- età del titolare della patente (v. inPratica 415),
- periodo di tempo trascorso dal conseguimento della patente (conducenti cosiddetti "neopatentati") (v. inPratica 401).

L'abilitazione alla guida, comprovata dalla patente, ha una durata di validità, il cui termine di scadenza è indicato nel documento stesso, sul lato anteriore (47). Scaduto tale termine, senza che si sia provveduto a rinnovare la validità della patente, questa diventa inefficace (48).

Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) (5).

400.2.1 Categoria AM

Età minima richiesta: **14 anni** (fino a 16 anni è utilizzabile **solo in Italia** salvo che Stati UE o SEE ne riconoscano espressamente la validità) (71). Il conducente che ha compiuto 16 anni può trasportare un eventuale passeggero (84).

Abilita a condurre:

- ciclomotori a due ruote (cat. L1e) aventi velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h, motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna o con potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- ciclomotori a tre ruote (cat. L2e) aventi velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h, motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc se ad accensione comandata o con potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna oppure con potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- quadricicli leggeri (cat. L6e), aventi massa a vuoto non superiore a 350 kg, velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h, motore con cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata o cilindrata inferiore o pari a 500

- cc per i motori ad accensione spontanea;
- quad da strada leggeri (cat. L6e-A) aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW;
 - quadricicli leggeri (cat. L6e-B) aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6 kW (70).
- Per poter essere guidato il ciclomotore o il quadriciclo leggero deve rispettare **tutti i suddetti limiti**.
- Qualsiasi altra categoria di patente è valida per condurre veicoli della categoria AM (73).

400.2.2 Categoria A1

Età minima richiesta: **16 anni**. È consentito il trasporto di un eventuale passeggero (84).

Abilita a condurre (57):

- motocicli senza carrozzetta (cat. L3e) o con carrozzetta (cat. L4e), aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso (81) non superiore a 0,1 kW/kg. Per poter essere guidato il motociclo deve rispettare **tutti e tre i limiti**;
- tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 15 kW;
- macchine agricole (82) o loro complessi che non superino limiti di sagoma e di massa stabiliti dall'art. 53, comma 4, CDS (76) e cioè:
 - larghezza: 1,60 m,
 - lunghezza: 4 m,
 - altezza: 2,50 m,
 - massa complessiva a pieno carico: 2,5 t,
 - velocità: 40 km/h.

Abilita a condurre anche veicoli della categoria AM.

400.2.3 Categoria A2

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre (58) motocicli senza carrozzetta (cat. L3e) o con carrozzetta (cat. L4e), aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima consentita (cioè 70 kW) (59) Per poter essere guidato il motociclo deve rispettare **tutti e tre i limiti**.

Può essere conseguita dal titolare di categoria A1 da almeno due anni, senza sostenere esame di guida, a seguito di frequenza, presso un'autoscuola, di apposito corso formazione (v. inPratica 425.4) (114).

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, A1.

400.2.4 Categoria A

Età minima richiesta: **20 anni**, se si è titolari della categoria A2 da almeno 2 anni, altrimenti **24 anni**.

Abilita a condurre (58):

- tutti i motocicli, senza carrozzetta (cat. L3e) o con carrozzetta (cat. L4e) (60);
- tricicli (cat. L5e) di potenza superiore a 15 kW (occorre un'età minima di 21 anni).

Può essere conseguita dal titolare di categoria A2 da almeno due anni, senza sostenere esame di guida, a seguito di frequenza, presso un'autoscuola, di apposito corso di formazione (v. inPratica 425.4) (114).

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, A1, A2.

400.2.5 Categoria B1

Età minima richiesta: **16 anni**. È consentito il trasporto di un eventuale passeggero (84).

Abilita a condurre (72):

- quadricicli non leggeri (cat. L7e), aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, potenza massima non superiore a 15 kW.

Abilita a condurre anche veicoli della categoria AM.

400.2.6 Categoria B

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre (61):

- **autoveicoli** di massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
- **autoveicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci**, alimentati con **combustibili alternativi** (112), con una massa autorizzata **superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg**, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della **capacità di carico** in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione riferito ad un veicolo delle stesse dimensioni dotato di motore a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da **almeno due anni** (113);
- **autotreni** costituiti di:

- **motrice** avente massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**,
- **rimorchio** di massa massima autorizzata **non superiore a 750 kg**;
- **autotreni** costituiti di:
 - **motrice** avente massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**,
 - **rimorchio** di massa massima autorizzata **superiore a 750 kg**, purché la massa massima autorizzata del **complesso non superi 4.250 kg**.

Per la guida del complesso avente massa superiore a 3.500 kg, è richiesta la patente B con codice UE armonizzato "96" rilasciata a seguito superamento di prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. Tale prova può essere contestuale al rilascio della categoria B oppure anche successiva al suo conseguimento;

- **macchine agricole** e loro complessi, **comprese quelle eccezionali** (v. inPratica 403.1);
 - **macchine operatrici, escluse quelle eccezionali** (v. inPratica 403.1);
 - **solo in Italia**, con la patente di categoria B si possono guidare:
 - veicoli della categoria A1 (motocicli aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kW);
 - tricicli di potenza superiore a 15 kW (occorre un'età minima di 21 anni).
- Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1.

400.2.7 Categoria BE

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre:

- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è ≤ 7.000 kg. Oltre i suddetti limiti occorre conseguire la patente di categoria C1E (v. inPratica 400.2.9).

È richiesta la patente di categoria BE per la guida dei trenini turistici con numero di passeggeri trasportabili uguale o inferiore a 8 (62).

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B.

400.2.8 Categoria C1

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre:

- autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente (69);
- autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg;
- macchine operatrici eccezionali (v. inPratica 403.1).

La patente di guida di categoria C1 è valida 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e, oltre tale limite di età, per 2 anni, previo accertamento (75) dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

È previsto il rilascio della patente di categoria C1 limitata alla guida di veicoli non soggetti alle disposizioni sull'obbligo di installazione e di utilizzazione del tachigrafo. In tal caso la patente recherà il codice armonizzato UE "97" (79).

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B.

400.2.9 Categoria C1E

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre:

- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg.

La patente di guida di categoria C1E è valida 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e, oltre tale limite di età, per 2 anni, previo accertamento (75) dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, BE.

400.2.10 Categoria C

Età minima richiesta: **21 anni (18 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose)**.

Abilita a condurre:

- tutti gli autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
- autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

La patente di guida di categoria C è valida 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e, oltre tale limite di età, per 2 anni,

previo accertamento (75) dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, C1.

400.2.11 Categoria CE

Età minima richiesta: **21 anni** (18 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose).

Abilita a condurre:

- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg (83).

La patente di guida di categoria CE è valida 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e, oltre tale limite di età, per 2 anni, previo accertamento (75) dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

I titolari di patente di categoria CE che hanno compiuto **65 anni** non possono guidare autotreni ed autoarticolati aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 20 t**. Detto limite può tuttavia essere **elevato, anno per anno, fino a 68 anni**, con il conseguimento di un apposito **attestato di idoneità**, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale **attestato** deve accompagnare la patente di guida.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, BE, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D (111).

400.2.12 Categoria D1

Età minima richiesta: **21 anni**.

Abilita a condurre:

- autoveicoli destinati al trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi lunghezza massima di 8 metri;
- autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

I titolari di patente di guida di categoria D1 che hanno compiuto **60 anni** non possono guidare autobus, autocarri adibiti al trasporto di persone, ma **solo veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B**. Il suddetto limite può tuttavia essere **elevato, anno per anno, fino a 68 anni**, con il conseguimento di un apposito **attestato di idoneità** rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale **attestato** deve accompagnare la patente di guida.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B.

400.2.13 Categoria D1E

Età minima richiesta: **21 anni**.

Abilita a condurre:

- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg.

I titolari di patente di guida di categoria D1E che hanno compiuto **60 anni** non possono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, ma **solo veicoli per i quali è richiesto il possesso delle patenti di categoria B o BE**. Il suddetto limite può tuttavia essere **elevato, anno per anno, fino a 68 anni**, con il conseguimento di un apposito **attestato di idoneità**, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale **attestato** deve accompagnare la patente di guida.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, BE.

400.2.14 Categoria D

Età minima richiesta: **24 anni** (21 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone).

Abilita a condurre (63):

- tutti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente;
- autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

I titolari di patente di guida di categoria D che hanno compiuto **60 anni** non possono guidare autobus, autocarri adibiti al trasporto di persone, ma **solo veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B**. Il suddetto limite può tuttavia essere **elevato, anno per anno, fino a 68 anni**, con il conseguimento di un apposito **attestato di idoneità**, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale **attestato** deve accompagnare la patente di guida.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, D1.

400.2.15 Categoria DE

Età minima richiesta: **24 anni** (21 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone).

Abilita a condurre (64):

- complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg;
- trenini turistici aventi un numero di posti a sedere superiori a 8 oltre a quello del conducente (62);
- autosnodati (con troncone trainato avente massa complessiva superiore a 750 kg) (80).

I titolari di patente di guida di categoria DE che hanno compiuto **60 anni** non possono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, ma **solo veicoli per i quali è richiesto il possesso delle patenti di categoria B o BE**. Il suddetto limite può tuttavia essere **elevato, anno per anno, fino a 68 anni**, con il conseguimento di un apposito **attestato di idoneità**, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale **attestato** deve accompagnare la patente di guida.

Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, BE, D1E.

400.2.16 Speciali autorizzazioni di guida

Previo consultazione della Commissione europea ed emanazione di apposito DM, sul territorio nazionale può essere autorizzata la guida da parte di conducenti:

- di età non inferiore a 21 anni;
- in possesso di patente di categoria B da almeno due anni:
 - di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3.500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, purché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
 - di autoveicoli aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché tali veicoli siano essenzialmente destinati a essere utilizzati, prevalentemente da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano usati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di più di nove persone o di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

400.2.17 Patenti speciali per persone con disabilità

Le persone con disabilità (64) possono conseguire (v. inPratica 402.1):

- le **patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B**, anche con **codice 96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE** (85).

Le patenti speciali abilitano a condurre gli stessi veicoli delle corrispondenti categorie, ma possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti compiuti dalla commissione medica locale. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici UE armonizzati (v. inPratica 406), ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione (65);

- le **patenti speciali delle categorie A1 e B** che abilitano a condurre (77):
 - macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 CDS e che non superino la velocità di 40 km/h (patenti A1);
 - macchine agricole, diverse da quelle di cui sopra, nonché macchine operatrici, escluse le eccezionali (patenti B);
- il **certificato di abilitazione professionale (CAP)**, previa specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale, per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente o di piazza, di tipo:
 - KA se in possesso di patente speciale di categoria A1, A2, A;
 - KB se in possesso di patente speciale di categoria B1, B;
- la **qualificazione di tipo CQC per trasporto di cose** per la guida di veicoli con patente speciale delle categorie C1, C1E, C, CE speciale (78).
- la **qualificazione di tipo CQC per trasporto di persone** per la guida di veicoli con patente speciale delle categorie D1, D1E, D, DE (78).

Ai titolari di patente speciale, di qualsiasi categoria, è vietata la guida di autoambulanze.

400.3 GRADUALITÀ ED EQUIVALENZE DELLE PATENTI DI GUIDA

Il principio del contenimento, per il quale la patente di categoria superiore includeva tutte le abilitazioni delle categorie inferiori, già a suo tempo derogato con la specifica previsione del possesso della patente di categoria A per la guida dei motocicli, è ora sostituito dai diversi criteri di **gradualità** ed **equivalenze** delle patenti di guida.

In base al **principio di gradualità**, occorre essere in possesso della patente di categoria:

- B per conseguire la categoria BE, C1, C, D1, D;
- C1 per conseguire la categoria C1E;
- C per conseguire la categoria CE;
- D1 per conseguire la categoria D1E;
- D per conseguire la categoria DE.

In base al **principio di equivalenza**, la patente di categoria (49):

- A2 è valida per la categoria A1;
- A è valida per le categorie A1 e A2;
- B è valida per la categoria B1;
- C è valida per la categoria C1;
- D è valida per la categoria D1;
- CE è valida per la categoria C1E;
- DE è valida per la categoria D1E;

- CE è valida per la categoria DE se il titolare è già in possesso della categoria D;
- C1E, CE, D1E, DE sono valide per la categoria BE;
- qualsiasi categoria è valida per la categoria AM (66).

Solo in Italia, la patente di categoria B (68) è valida per i veicoli della categoria A1 e, se il conducente ha compiuto 21 anni, per la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW (56).

La patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa.

400.3.1 Tabella di equipollenza tra le patenti rilasciate in Italia prima del 19 gennaio 2013 e quelle previste dal DLG n. 59/2011

Nella tabella (67) è riportata la corrispondenza tra le patenti rilasciate in Italia prima del 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore del DLG n. 59/2011, che ha recepito la direttiva 2006/126/CE, e le nuove patenti rilasciate a partire da tale data.

Vecchia patente (entro il 18.1.2013)	Nuova patente (dal 19.1.2013)
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM
A1 (rilasciata entro il 30.9.1999) [1]	AM-A1-A2-A
A1 (rilasciata dall'1.10.1999) [1]	AM-A1 (anche se rapporto potenza massa \leq 0,1 kW/kg)
A (rilasciata entro il 31.12.1985) [1]	AM-A1-A2-A
A (rilasciata dall'1.1.1986 al 25.4.1988) [1]	AM-A1 A2-A solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
A (rilasciata dal 26.4.1988) [1]	AM-A1-A2-A
A conseguita per accesso graduale [1]	A per la guida di motocicli con potenza \leq 25 kW e rapporto potenza/massa \leq 0,16 kW/kg per primi due anni dal conseguimento; poi A senza limitazioni
B (entro il 31.12.1985)	AM-A1-A2-A-B1-B
B (rilasciata dall'1.1.1986 al 25.4.1988)	AM-B1-B A1-A2-A solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B (rilasciata dal 26.4.1988)	AM-B1-B A1 solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
C [2] [3]	AM-B1-B-C1-C A1 solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
D (rilasciata entro il 30.9.2004) [2]	AM-B1-B-C1-C-D1-D A1 solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
D (rilasciata dall'1.10.2004) [2]	AM-B1-B-D1-D A1 solo per la guida di motocicli sul territorio nazionale
E conseguita da titolare di patente B	BE anche se massa massima autorizzata complessiva \leq 7.000 kg
E conseguita da titolare di patente C [2] [3]	BE-C1E-CE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30.9.2004) [2]	BE-C1E-CE-D1E-DE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dall'1.10.2004) [2]	BE-D1E-DE

[1] Le patenti di categoria A1 o A, conseguite fino al 18.1.2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente.

[2] Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite fino al 18.1.2013, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.

[3] Le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolari di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata \leq 7.500 kg, fino al compimento della predetta età.

400.3.2 Categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013

Sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, saranno riportate le categorie di patenti indicate nella tabella che segue (74):

- con la **lettera maiuscola**, se valide su tutto il territorio UE e SEE;
- con la **lettera minuscola**, se valide solo sul territorio nazionale.

Categoria di patente posseduta alla data del 18.1.2013	Periodo di conseguimento	Categorie
--	--------------------------	-----------

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	Conseguito fino al 18.1.2013	A
A	Conseguita entro il 31.12.1985	A [1]
	Conseguita dall'1.1.1986 al 25.4.1988	AM + "a" o A [1] [2]
A senza limitazioni	Conseguita con accesso diretto dal 26.4.1988 oppure con accesso graduale dal 26.4.1988 fino al 18.1.2011	A [1]
A con limitazioni	Conseguita dal 19.1.2011 al 18.1.2013	A [1] [3]
A1	Conseguita dall'1.7.1996 al 30.9.1999	A [1]
	Conseguita dall'1.10.1999 fino al 18.1.2013	A1 [1]
B	Conseguita entro il 31.12.1985	A [1], B
	Conseguita dall'1.1.1986 al 25.4.1988	"a" o A [1] [2], B
	Conseguita dal 26.4.1988 al 18.1.2013	B
C	Conseguita fino al 18.1.2013	B, C
D	Conseguita entro il 30.9.2004	B, C, D
	Conseguita dall'1.10.2004 al 18.1.2013	B, D
E conseguita da titolare di patente B	Conseguita fino al 18.1.2013	BE
E conseguita da titolare di patente C	Conseguita fino al 18.1.2013	CE
E conseguita da titolare di patente D	Conseguita entro il 30.9.2004	CE, DE
	Conseguita dall'1.10.2004 fino al 18.1.2013	DE

[1] In questi casi bisognerebbe aggiungere anche la categoria B1, altrimenti non è inclusa la guida di quadricicli consentita dalle precedenti patenti A ed A1.

[2] La categoria A è valida su tutto il territorio UE o SEE qualora sia stata sostenuta la prova di guida integrativa.

[3] Le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19.1.2011 (e quindi al 19.1.2013 non ancora divenute A senza limitazioni) abilitano, per i due anni successivi alla data di conseguimento, alla guida di motocicli di potenza ≤ 25 kW e rapporto potenza/massa $\leq 0,16$ kW/kg. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni.

400.4 GUIDA DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Alla guida di motocicli e ciclomotori occorre dedicare particolare attenzione per l'evoluzione che hanno avuto nel tempo le relative abilitazioni:

- per i motocicli, si ricorda che venivano inizialmente guidati con la patente B (v. inPratica 400.4.1);
- per i ciclomotori, l'Italia ne ha anticipato la regolamentazione con il rilascio di apposito certificato di idoneità (v. inPratica 400.4.2).

400.4.1 Guida dei motocicli

La disciplina delle categorie di patenti che consentono la guida di motocicli appare particolarmente complessa, avendo subito notevoli variazioni, soprattutto per l'intersecarsi della normativa nazionale a quella UE; si ricordano in estrema sintesi le date più significative precedenti alla riforma operata dal DLG n. 59/2011:

- **antecedentemente all'1 gennaio 1986:** la guida dei motocicli (e dei motoveicoli in genere) era subordinata al conseguimento della patente di categoria A o di qualunque altra superiore (per l'allora assoluto **principio di contenimento** della patente di categoria inferiore da parte della patente di categoria superiore);
- **successivamente all'1 gennaio 1986:** poiché in tale anno è entrata in vigore la direttiva 80/1263/CEE del 4.12.1980, il sistema italiano si è disallineato da quello europeo;
- **successivamente al 26 aprile 1988:** data di entrata in vigore delle norme previste dalla legge 18.3.1988, n. 111, che recepiva la direttiva 80/1263/CEE. Dal 26 aprile 1988, anche in Italia le patenti sono rilasciate rispettando il criterio in base al quale i motocicli possono essere condotti esclusivamente con la patente di categoria A, conseguita a seguito di specifico esame di guida;
- **successivamente al 3 settembre 1994:** data di entrata in vigore del DM 8.8.1994, che recepiva nell'ordinamento interno la direttiva 91/439/CEE del 29.7.1991, con il quale venivano introdotte le sottocategorie e le limitazioni per i primi due anni successivi al conseguimento della patente. Il successivo DM 29.3.1999 sopprimeva le sottocategorie, a eccezione della A1, la cui validità aveva dato luogo a diversità interpretative fra UE e Italia. A seguito delle precisazioni fornite dalla Commissione europea, veniva pertanto chiarito che il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A non era automatico, al compimento della maggiore età da parte del titolare, ma subordinato a prova pratica su veicolo adeguato. A salvaguardia dei diritti acquisiti, veniva tuttavia stabilito che tale disposizione avesse effetto solo per le patenti di sottocategoria A1 rilasciate a decorrere dall'1

ottobre 1999;

- il DM 30.9.2003, n. 40T ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/56/CE del 14.9.2000, modificatrice della precedente direttiva 91/439/CEE, e ha raccolto in un testo unico i provvedimenti di recepimento delle precedenti direttive UE in materia di patenti di guida, abrogando contestualmente il DM 8.8.1994.

400.4.2 Guida dei ciclomotori

Per la guida dei ciclomotori, a partire dal:

- 30 giugno 2003, per i minori di età (53),
 - 1° ottobre 2005, per coloro che siano divenuti maggiorenni a decorrere da tale data (54),
- è stato introdotto l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC), rilasciato a seguito del superamento di esame consistente in due prove, secondo l'apposito programma ministeriale:
- prova di teoria,
 - prova di guida (dall'1.4.2011).

A decorrere dal **19 gennaio 2013** viene rilasciata la **patente di guida di categoria AM** (v. inPratica 400.2.1):

- a seguito di **esame**;
- in **sostituzione** del CIGC già posseduto:
 - in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento del CIGC (la patente rilasciata avrà la stessa data di scadenza di validità del CIGC);
 - in caso di rinnovo di validità di CIGC.

Sulle patenti di categoria AM, rilasciate in sostituzione del CIGC posseduto, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi che gravavano sul precedente CIGC, comprese le eventuali decurtazioni di punteggio.

Dalla medesima data del **19 gennaio 2013** le **sanzioni relative alla patente di categoria AM** sono applicabili anche nei riguardi dei conducenti titolari di CIGC conseguito prima della suddetta data (55).

400.4.3 Tabella riepilogativa per la guida di motocicli e ciclomotori

La tabella seguente riepiloga l'abilitazione alla guida dei motocicli e ciclomotori per le patenti conseguite fino al 18 gennaio 2013.

Patente [5]	Data conseguimento	Cilindrata e potenza	Trasporto passeggero	Guida in ambito UE
CIGC	entro il 18.1. 2013	tutti i ciclomotori	sì [4]	sì [6]
A o B	entro il 31.12.1985	tutti i motocicli	sì	sì
A o B	dall'1.1.1986 al 25.4.1988	tutti i motocicli	sì	no [1]
B	dal 26.4.1988	≤ 125 cc e ≤ 11 kW	sì	no [2]
A	dal 26.4.1988			
accesso graduale		≤ 25 kW e ≤ 0,16 kW/kg [3]	sì	sì
accesso diretto		tutti i motocicli	sì	sì
A1	entro il 30.9.1999	tutti i motocicli	sì	sì
	dall'1.10.1999	≤ 125 cc	sì [4]	sì
		≤ 11 kW		

[1] Per guidare in ambito UE bisogna aver superato apposita prova di guida.

[2] Guida dei motocicli consentita soltanto in Italia.

[3] Per i primi due anni dal conseguimento.

[4] Se il titolare ha compiuto sedici anni.

[5] La patente di qualunque categoria abilita alla guida dei ciclomotori.

[6] Salvo Stati membri che ne riconoscano espressamente la validità, fino a 16 anni consente la guida solo in Italia.

400.5 ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Oltre alla patente di guida, sono previste specifiche abilitazioni professionali, anch'esse rilasciate dall'UMC, per conducenti che effettuano trasporti di:

- cose,
- persone.

Figura 1

400.5.1 Abilitazioni professionali per conducenti che trasportano cose

Per i conducenti che effettuano il trasporto di cose sono previste le seguenti abilitazioni:

- **carta di qualificazione del conducente (CQC)** (v. inPratica 491) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE si consegue a seguito di corso ed esame e va rinnovata ogni 5 anni seguendo apposito corso di formazione periodica;
- **certificato di formazione professionale (CFP ADR)** per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose si consegue e si rinnova ogni 5 anni a seguito di corso di formazione ed esame (v. inPratica 496).

400.5.2 Abilitazioni professionali per conducenti che trasportano persone

Per i conducenti che effettuano il trasporto di persone sono previste le seguenti abilitazioni, rilasciate dagli UMC:

- **carta di qualificazione del conducente (CQC)** (v. inPratica 491) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone con veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie D1, D1E, D, DE si consegue a seguito di corso ed esame e si rinnova ogni 5 anni seguendo apposito corso di formazione periodica;
- **certificato di abilitazione professionale (CAP)** (v. inPratica 494) per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e in servizio di piazza con autovetture con conducente, di tipo:
 - **KA**, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di categoria A1, A2 o A,
 - **KB**, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di categoria B1 o B;
- **certificato di idoneità per filoveicoli** (v. inPratica 497), rilasciato dall'USTIF del DTN su proposta dell'azienda da cui dipende il conducente, a seguito accertamento dell'idoneità fisica e psicoattitudinale per la guida di veicolo vincolato ad impianto fisso.

400.6 ALTRI DOCUMENTI CONNESSI ALLA GUIDA DI VEICOLI

In particolari situazioni, per la guida dei veicoli, sono altresì previsti i seguenti documenti (6):

- **autorizzazione alla guida accompagnata**: consente al minore, che ha compiuto 17 anni ed è titolare di patente A1 o B1, di guidare, a fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore e previa frequenza di apposito corso pratico presso un'autoscuola, autoveicoli aventi determinate caratteristiche. Viene rilasciata dall'UMC (v. inPratica 421);
- **autorizzazione ad esercitarsi alla guida** (cosiddetto "foglio rosa"): per consentire a chi deve conseguire la patente (o ottenerne l'estensione) di esercitarsi alla guida con a fianco idoneo accompagnatore che vigila sulla guida stessa o all'inserimento della domanda per gli esami per i quali non è previsto il superamento della prova di teoria (v. inPratica 422);
- **attestato di idoneità** per la guida di autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t da parte di conducenti aventi oltre 65 anni (fino a 68 anni). Viene rilasciato dalla CML (v. inPratica 415.2) (7);
- **attestato di idoneità** per la guida di autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone da parte di conducenti aventi oltre 60 anni (fino a 68 anni). Viene rilasciato dalla CML (v. inPratica 415.2) (8);
- **documentazione del conducente** nei trasporti di merci per conto terzi, per la dimostrazione del rapporto che lega il conducente con il veicolo. Viene rilasciata dall'azienda (v. inPratica 528);
- **attestato di conducente** per cittadini extra UE e SEE adibiti ai trasporti internazionali di merci, per la dimostrazione che il conducente è regolarmente assunto. Viene rilasciato dall'INL (Ispettorato nazionale del lavoro) all'azienda che provvede a consegnarla al dipendente (v. inPratica 546);
- **patente internazionale di guida**, per la guida di veicoli in alcuni Paesi extra UE e SEE. Viene rilasciata dall'UMC, previa esibizione della patente (v. inPratica 464);
- **documenti provvisori del conducente**, in caso di smarrimento dei documenti di guida. Vengono rilasciati dagli organi di polizia, dalle agenzie automobilistiche e dall'UMC, a seconda dei casi (v. inPratica 437).
Si rammenta infine la:
 - **patente di servizio** (v. inPratica 407) per condurre veicoli in servizio di polizia stradale oppure utilizzati per lo svolgimento di servizi istituzionali dell'amministrazione di appartenenza e aventi immatricolazione nazionale italiana (ossia normale targa "civile"), limitatamente a:
 - operatori di polizia municipale e provinciale: rilasciata dalla prefettura-UTG,
 - dipendenti DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione): rilasciata dal DTN,
 - dipendenti ANAS: rilasciata dal DTN.

400.7 SANZIONI

Le sanzioni connesse alla mancanza della patente o alla sua invalidità o inefficacia amministrativa, sono contenute in diverse disposizioni del Codice.

La guida di veicoli senza aver **mai conseguito** una patente, o con la patente **revocata**, o **non rinnovata per mancanza dei requisiti** previsti costituisce:

- illecito amministrativo, oppure
- **reato in caso di reiterazione biennale** da cui consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

per tre mesi (confisca in caso di recidiva).

La guida di veicoli diversi da quelli che abilita a condurre la patente posseduta, costituisce:

- **illecito amministrativo meno grave**, se si tratta di veicoli per cui è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta ma appartenente allo stesso "gruppo"; da questa violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
- **illecito amministrativo più grave oppure reato** in caso di reiterazione biennale, al pari di guida senza patente, se si tratta di veicoli per cui è richiesta patente di altro "gruppo".

Costituiscono, invece, **illecito amministrativo** la guida di un veicolo **senza CAP, CFP o CQC** e l'**incauto affidamento** di veicolo a persona che non possiede la corrispondente patente richiesta o, quando previsto, CAP, CFP o CQC.

La disciplina della patente a punti, che dispone di sottoporre a nuovo esame i conducenti più indisciplinati, si affianca al regime sanzionatorio preesistente senza sovrapporsi a esso (v. inPratica 457) (12).

Sanzioni per guida con patente diversa da quella necessaria

Patente esibita [1]	Patente necessaria														
	AM	A1	A2	A	B1	B	BE	C1	C1E	C	CE	D1	D1E	D	DE
AM		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
A1			a	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
A2				a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
A					b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
B1		a [2]	b	b		a	b	b	b	b	b	b	b	b	b
B			a [3]	a [3]			b	b	b	b	b	b	b	b	b
BE			a [3]	a [3]				b	b	b	b	b	b	b	b
C1			a [3]	a [3]			b		b	a	b	b	b	b	b
C1E			a [3]	a [3]						a	b	b	b	b	b
C			a [3]	a [3]			b		b		b	b	b	b	b
CE			a [3]	a [3]								b	b	b	b [4]
D1			a [3]	a [3]			b	b	b	b	b		b	a	b
D1E			a [3]	a [3]				b	b	b	b			a	b
D			a [3]	a [3]			b	b	b	b [4]	b		b		b
DE			a [3]	a [3]				b	b	b	b [4]				

a amministrativa ai sensi dell'art. 116, c. 15 bis, CDS,

b amministrativa ai sensi dell'art. 116, c. 15, CDS o penale in caso di reiterazione biennale.

[1] Le caselle vuote indicano che la patente posseduta vale anche come la patente richiesta.

[2] I veicoli che richiedono la patente A1 si possono guidare in Italia con la patente B; l'uso della B1 al posto della B comporta sanzione amministrativa.

[3] La sanzione non si applica nel caso in cui la patente B sia stata conseguita prima del 26.4.1988.

[4] La CE è valida anche come DE se il titolare è in possesso di patente D. Le patenti D e DE conseguite prima dell'1.10.2004 abilitano alla guida anche di richiedenti rispettivamente patente C e CE.

400.7.1 Guida senza la patente richiesta: il fatto costituente illecito

Guidare senza patente, perché mai conseguita (13), costituisce illecito amministrativo (14) ovvero reato in caso di reiterazione biennale.

Alle stesse pene è sottoposto anche chi, pur avendo conseguito una patente, circola:

- con patente revocata come conseguenza dell'applicazione di sanzioni accessorie o per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici (17);
- con patente non confermata per mancanza dei prescritti requisiti, a seguito di visita o di esame di revisione (18).

400.7.2 Guida senza patente richiesta: ipotesi amministrativa

Quando la guida senza patente richiesta è commessa ovvero accertata (97) per la prima volta dopo il 6.2.2016 (86) ovvero più volte dopo tale data, ma al di fuori del campo di applicazione della reiterazione negli illeciti amministrativi (v. inPratica 400.7.3), la condotta costituisce illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria particolarmente grave.

All'accertamento dell'illecito amministrativo consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito, la sua confisca amministrativa in caso di recidiva (art. 116, cc. 15 e 17, CDS) (16).

400.7.3 Guida senza patente richiesta: ipotesi penale in caso di reiterazione

In caso di reiterazione nel biennio (87) della guida senza patente o con patente diversa (15), l'illecito assume carattere penale e si applica la pena dell'arresto fino a un anno (88). A seguito di riconoscimento della responsabilità penale per il reato, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 116, cc. 15 e 17, CDS).

Affinché la condotta possa essere qualificata come illecito penale, la reiterazione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981 e, quindi, non è sufficiente una mera ripetizione nel tempo del comportamento costituente illecito amministrativo ma devono ricorrere i seguenti presupposti richiesti da tale norma:

- la seconda violazione di guida senza patente o con patente di categoria diversa deve essere accertata nei 2 anni successivi alla commissione di una precedente violazione amministrativa, con un provvedimento definitivo (115). Di norma, perciò, occorre che il primo accertamento sia già stato definito completamente nel momento in cui è accertato il secondo (89);
- la seconda violazione deve essere identica alla prima o della stessa indole (90);
- per la prima violazione non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta (91).

La reiterazione si riferisce solo agli illeciti amministrativi e, quindi, opera unicamente per i comportamenti accertati dopo il 6.2.2016, data in cui il reato di guida senza patente (come prima violazione) è stato depenalizzato. L'ipotesi di reato di cui si parla, perciò, non si configura quando il soggetto che ha guidato senza patente dopo la data sopraindicata abbia subito precedenti condanne per il reato di guida senza patente previsto dalla formulazione non depenalizzata dell'art. 116, c. 15, CDS o dalle altre norme previgenti.

La reiterazione non opera in tutti i casi in cui, per il primo (o precedente) illecito amministrativo, sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta compresi quelli in cui è stata chiesta e ottenuta la rateizzazione della sanzione amministrativa applicata per la violazione avente natura amministrativa. In tal caso, tuttavia, gli effetti della reiterazione possono sopravvenire in un secondo momento quando il pagamento rateale, pur essendo stato accolto dal prefetto, non sia stato effettuato o sia stato interrotto senza provvedere al saldo dell'intera somma dovuta (116).

400.7.4 Guida senza patente richiesta: ipotesi penale per sottoposti a misure di prevenzione

Un'autonoma fattispecie di carattere penale è prevista quando la persona che guida un **autoveicolo** o un **motoveicolo** (120) senza patente o con patente negata o revocata ai sensi dell'art. 120 CDS, è un soggetto già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (art. 73 DLG n. 159/2011) (119). In tali casi affinché la condotta assuma carattere penale, prevalente rispetto all'illecito amministrativo, non occorre reiterazione del comportamento.

Quando ricorre la previsione penale del DLG n. 159/2011, in quanto norma speciale, si ha una situazione di prevalenza dell'illecito penale su quello amministrativo dell'art. 116, c. 15, CDS che, perciò, in tale caso non trova applicazione. Non si applicano, di conseguenza, neanche le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 116, c. 17, CDS (92).

A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale del giugno 2024 (117), il reato indicato può configurarsi **unicamente** nel caso in cui la guida senza patente da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione sia conseguente ad una precedente revoca per mancanza sopravvenuta dei requisiti soggettivi, disposta ai sensi dell'art. 120 CDS. La fattispecie penale, invece, non trova più applicazione quando la persona sottoposta a misure di prevenzione guidi senza patente perché revocata, in precedenza, per violazioni di norme del Codice della strada.

Per effetto della citata pronuncia, anche in presenza di misure di prevenzione, perciò, diversamente da quanto previsto dalla norma richiamata, il reato non si può più configurare nemmeno nel caso di guida con patente sospesa o ritirata per effetto della violazione di norme del Codice della strada (118).

In tutti i casi sopraindicati in cui non si può applicare più il DLG n. 159/2011, perciò, nonostante la presenza di misure di prevenzione in atto, la condotta di guida senza patente (ovvero con patente revocata), o con patente sospesa è punita con le sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 116, 218 CDS. In tali situazioni, naturalmente, per i casi di reiterazione di guida senza patente, ricorre la previsione generale dell'art. 116 CDS.

400.7.5 Guida senza patente richiesta: reiterazione multipla nel biennio

Nel caso in cui, dopo la seconda violazione per guida senza patente commessa in un biennio, il conducente, ne commetta altre nell'ambito del biennio, si possono configurare diverse ipotesi. Infatti, la terza violazione (o le successive ad essa) possono avere natura penale o mantenere la veste di sanzione amministrativa a seconda di una serie di fattori rilevanti (102).

Occorre, distinguere, in primo luogo, se il secondo illecito ha natura penale per reiterazione (v. inPratica 400.7.3) oppure se, non ricorrendo la reiterazione, sia stato qualificato come illecito amministrativo:

- se il secondo illecito commesso nel biennio era amministrativo, il terzo assume rilevanza penale se ricorrono le condizioni previste per la reiterazione (v. inPratica 400.7.3) mentre resta illecito amministrativo negli altri casi. In ogni caso, tuttavia, è disposta la confisca amministrativa del veicolo;
- se il secondo illecito, invece, era stato qualificato come penale, per ricorrenza delle condizioni della reiterazione, occorre distinguere ulteriormente a seconda che, al momento in cui è stato messo in atto il comportamento che costituiva il terzo illecito, il relativo procedimento si era già concluso con sentenza definitiva di condanna o, invece, era ancora in corso:
 - se il secondo illecito è stato definito con sentenza irrevocabile di condanna, il terzo illecito assume natura penale se è stato commesso nei 2 anni dalla sentenza stessa, altrimenti ha natura di illecito amministrativo. Nel caso in cui si qualificato come

reato sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo mentre è previsto il fermo amministrativo se il comportamento è qualificato come illecito amministrativo;

- se il secondo illecito non è stato ancora risolto con sentenza definitiva di condanna, il terzo illecito ha natura di illecito amministrativo se commesso oltre i due anni dal primo illecito (amministrativo) mentre è reato se commesso entro i due anni dal primo caso di guida senza patente che era stato accertato. In tale ultima ipotesi è prevista la confisca del veicolo mentre se il fatto ha natura di illecito amministrativo è disposto il fermo amministrativo del veicolo.

400.7.6 Guida con patente di categoria diversa

La guida di un veicolo che richiede il possesso di una patente diversa da quella effettivamente conseguita dal titolare è oggetto di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del tipo di patente richiesta e di quella posseduta.

Trovano applicazione le sanzioni amministrative gravi, o quelle penali in caso di reiterazione, previste per la mancanza di patente perché mai conseguita (di cui all'art. 116, c. 15, CDS) quando la patente posseduta e quella richiesta appartengono a un diverso "gruppo" e cioè in caso di guida con la patente:

- AM quando è richiesta qualsiasi altra patente;
- A1, A2, A quando è richiesta la B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
- B1, B quando è richiesta la BE;
- B1, B, BE quando è richiesta la C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
- C1, C quando è richiesta la C1E o CE;
- C1, C1E, C, CE quando è richiesta la D1, D1E, D, DE;
- D1, D quando è richiesta la D1E, DE;
- D1, D1E, D, DE quando è richiesta la C1, C1E, C, CE.

I casi meno gravi, invece, puniti con sanzione amministrativa, ricorrono quando la patente richiesta è di categoria diversa da quella posseduta ma appartiene allo stesso "gruppo". In tali casi, infatti, è stata valutata una più ridotta pericolosità del trasgressore, e quindi in luogo delle sanzioni amministrative più gravi o di quelle penali in caso di reiterazione, previste per guida senza patente, è stato ritenuto sussistente un illecito amministrativo più lieve (art. 116, c. 15 bis, CDS).

Costituisce, infatti, **illecito amministrativo più lieve**, guidare un veicolo con la patente di categoria:

- A1 quando è richiesta la A2;
- A1 o A2 quando è richiesta la A;
- B, C1, C, D1, D quando è richiesta la A2 o A (38);
- B1 quando è richiesta la B;
- C1 quando è richiesta la C;
- D1 quando è richiesta la D.

La stessa sanzione trova applicazione anche in caso di guida di veicoli **per i quali è richiesta la patente CE ovvero D1, D1E, D, DE**, superando i **limiti massimi di età**, senza avere la necessaria **attestazione di idoneità psicofisica**, rilasciata a seguito di visita medica specialistica annuale presso la commissione medica locale (v. inPratica 415.2 e inPratica 415.3.2).

È dubbia la possibilità di applicare sanzione in caso di declassamento della patente a seguito di accertamento sanitario con cui si verifica l'idoneità alla guida dei veicoli per cui era valida la patente ma, nel contempo, si attesta l'idoneità per la conduzione di altra abilitazione diversa (tra quelle comprese nella patente posseduta), nelle more del rilascio di una nuova patente di categoria adeguata (103).

Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida posseduta (51) **da quattro a otto mesi**.

400.7.7 Casi in cui si applica la sanzione prevista dall'art. 116 CDS

L'art. 116 CDS si estende a vari casi particolari di guida senza la patente richiesta e le sue sanzioni trovano applicazione:

- in caso di guida senza autorizzazione a esercitarsi (cosiddetto "foglio rosa") e con istruttore non avente i requisiti prescritti dall'art. 122;
- in caso di revoca della patente precedentemente posseduta, poiché in tal caso è come se la patente di guida non esistesse: il reato si configura anche se il conducente è ancora in possesso della patente perché non ha ottemperato all'obbligo di restituirla entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca (19);
- in caso di mancato rinnovo (conferma di validità) per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici, quando non sia stato ancora emesso provvedimento formale di revoca ma sia stato emesso negativo giudizio medico (20);
- in caso di traino di veicolo in avaria: infatti l'automezzo che circoli trainato perché in avaria non perde le caratteristiche di veicolo a motore e quindi chi lo conduce deve essere munito di patente valida (ad es. autoveicolo a traino: necessita di patente B, C, D, ecc.) (21);
- in caso di spostamento a spinta, a motore spento o di conduzione a mano del veicolo: in tali casi, infatti, la persona che conduce a mano il veicolo è conducente a tutti gli effetti e quindi deve avere la patente (ad es. lo spostamento a mano di motoveicolo necessita di patente A o B) (22);
- in caso di guida in Italia con patente scaduta rilasciata da Stato non appartenente a UE o SEE, quando il titolare sia residente in Italia da oltre un anno (art. 135, c. 11, CDS) (23);

- in caso di guida di macchine agricole o macchine operatrici senza patente: l'art. 124, c. 4, CDS fa espresso rinvio alle sanzioni previste dall'art. 116, cc. 15 e 17, CDS;
- in caso di guida di ciclomotore senza patente o con certificato di idoneità alla guida revocato o non rinnovato in occasione di revisione, per mancanza dei requisiti (24).

400.7.8 Casi in cui l'art. 116 CDS non si applica

Le sanzioni previste dall'art. 116 CDS non trovano applicazione in ogni caso di guida senza la patente; esistono infatti molti casi in cui quelle sanzioni non si applicano e in particolare:

- guida di veicolo in area privata non soggetta a pubblico passaggio: in tal caso, infatti, le norme del Codice della strada non trovano applicazione;
- guida di veicolo con violazione di prescrizioni dei codici armonizzati, UE o nazionali (relativi a veicolo, conducente, o patenti speciali): si applica l'art. 125 CDS);
- guida con patente scaduta (ma ancora in possesso del conducente): si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 126, c. 11, CDS;
- guida con autorizzazione a esercitarsi (cosiddetto "foglio rosa") senza avere a fianco persona munita di patente ovvero non idonea a svolgere la funzione di istruttore: si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 122, c. 8, CDS;
- guida senza autorizzazione a esercitarsi ("foglio rosa") ma avendo a fianco persona idonea a esercitare le funzioni di istruttore: si applica la sanzione amministrativa dell'art. 122, c. 7, CDS;
- guida senza patente perché sequestrata per fini giudiziari (ad es., per accertare l'identità di una persona, ecc.). In tale ipotesi di sequestro materiale del documento, diversamente da quella del ritiro immediato, la patente è perfettamente valida ed efficace, non incidendo il sequestro sull'autorizzazione a circolare (25);
- guida senza patente perché ritirata, ai sensi dell'art. 126, c. 11, CDS a seguito di mancata conferma della validità: si applica in tale ipotesi l'art. 216, c. 6, CDS che prevede, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione delle violazioni (26);
- guida abusiva durante il periodo in cui la patente è ritirata in caso di violazione che prevede questa sanzione amministrativa accessoria. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione, salvo che non appartenga a persona estranea all'illecito (art. 216, c. 6, CDS);
- guida con patente sospesa: si applica l'art. 218, c. 6, CDS che prevede inoltre le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione delle violazioni;
- guida di veicolo civile con patente militare non convertita: per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 138, c. 12, CDS la sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 116, c. 15 bis, CDS per la guida di autoveicolo per cui è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta.

400.7.9 Fermo e confisca del veicolo per recidiva

All'illecito amministrativo di guida senza la patente richiesta (di cui all'art. 116, c. 15, CDS) consegue la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo** del veicolo per un periodo di tre mesi (art. 116, c. 17, CDS). Se affidato al trasgressore, tuttavia, il veicolo fermato non può essere da questi condotto fino al luogo di custodia (27).

Lo stesso comma 17 dell'art. 116 CDS dispone poi che in caso di recidiva si applichi la sanzione amministrativa accessoria della **confisca amministrativa** del veicolo (28).

Se il veicolo appartiene al trasgressore, la confisca ha luogo anche se il veicolo con cui è stata commessa la prima violazione non gli apparteneva (29); viceversa, si ritiene che non possa aver luogo la confisca se il veicolo della seconda violazione non appartiene al trasgressore, salvo che il proprietario non sia sanzionato per incauto affidamento, nel qual caso non può dirsi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (30).

La confisca non ha luogo se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Non può, tuttavia, definirsi "estraneo al reato" il proprietario del veicolo che l'abbia incautamente affidato a persona non in possesso della patente richiesta. È tuttora dubbio se la confisca possa essere disposta se il reato è estinto (93).

400.7.10 Sospensione della patente

Si applica la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida** (33), **eventualmente** posseduta (32), per un periodo da 3 a 12 mesi quando è stato **accertato l'illecito amministrativo grave o il reato di guida senza la patente** richiesta e non è possibile disporre:

- il fermo amministrativo del veicolo (perché esso appartiene a persona diversa dal trasgressore e la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà), o
- la confisca del veicolo (perché il colpevole non è proprietario del veicolo e questi è estraneo al reato).

Si tratta di una sanzione accessoria che non può riferirsi a una patente conseguita successivamente alla commissione del reato ma che, necessariamente, presuppone il possesso di una patente prima della sua consumazione (34). Perciò, l'illecito da cui può trarre origine, di fatto, è solo quello relativo alla guida con patente di categoria diversa da quella posseduta.

Nell'ipotesi amministrativa di cui al comma 15, la sospensione della patente segue la procedura di cui all'art. 218 CDS ed è applicata dall'organo accertare e disposta dal prefetto.

Quando, invece, ricorre il reato in caso di reiterazione la sanzione accessoria è disposta dal giudice con la sentenza di condanna; secondo la procedura dell'art. 223 CDS (v. inPratica 0861), tuttavia, la patente può essere sospesa cautelativamente dal prefetto e, quindi, deve essere ritirata dall'organo accertatore se, sul luogo e nell'immediatezza dell'accertamento del fatto, è in grado di stabilire che il veicolo non può essere oggetto di fermo amministrativo o, in caso di recidiva, di confisca amministrativa.

La sospensione della patente posseduta, invece, è sempre disposta quando è accertato l'illecito amministrativo più lieve di guida con patente diversa di cui al comma 15 bis dell'art. 116 CDS.

400.7.11 Disposizioni procedurali

Per i casi che hanno natura di **illecito amministrativo**, si applicano le procedure di contestazione e notificazione ordinarie del Codice della strada (94). È sempre consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria (95). tuttavia, se, in caso di recidiva nell'illecito amministrativo, deve essere disposta la confisca del veicolo (perché appartenente a persona non estranea all'illecito), il PMR non è ammesso (96). Nel caso di guida senza patente di cui all'art. 116, c. 15, CDS, quando è consentito il PMR, è ammesso anche il pagamento scontato del 30% salvo che, non potendo essere applicato il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo, ricorra la previsione, anche solo ipotetica, della sospensione di patente posseduta (96). Il pagamento scontato del 30%, invece, non è mai ammesso nei casi di guida con patente diversa che configurano più lieve illecito amministrativo, di cui all'art. 116, c. 15 bis, CDS.

Per l'accertamento del **reato di reiterazione** nella guida senza patente o con patente diversa, invece, si applicano le norme del Codice di procedura penale ed è competente il tribunale in composizione monocratica.

In quest'ultimo caso, il veicolo con il quale è stato commesso il reato, qualora non oggetto di sequestro amministrativo, se non può essere affidato ad altra persona idonea alla guida presente o prontamente reperibile (35), se necessario, può essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 CPP (36).

In tutti i casi sopraindicati, oltre agli adempimenti abituali, l'organo accertatore dovrà anche contestare l'incauto affidamento al proprietario del veicolo o a chi ne ha la disponibilità, se risulta persona diversa dal trasgressore.

L'illecito amministrativo o il reato in caso di reiterazione di guida senza patente richiesta può essere applicato anche quando, al momento dell'accertamento, il conducente ha dichiarato di avere la patente richiesta mentre, successivamente, risulti che non la possiede (37).

400.7.12 Ambito di applicazione della guida senza patente o con categoria diversa

Ai fini dell'esistenza dell'illecito amministrativo o del reato per guida di un veicolo senza patente perché mai conseguita o senza patente di categoria corrispondente ovvero dell'illecito amministrativo più lieve per guida con patente di categoria diversa rilevano le reali caratteristiche tecniche del veicolo piuttosto di quelle descritte nella carta di circolazione / DU (39). Tuttavia, è necessario considerare che:

- quando è previsto un limite di massa massima autorizzata (52), ai fini dell'esistenza dei reati o degli illeciti di cui trattasi, si fa riferimento solo al valore di massa indicato sulla carta di circolazione / DU e non alla massa effettivamente rilevata al momento del controllo (40);
- quando è previsto un limite di persone trasportate, si fa riferimento al valore massimo indicato sulla carta di circolazione / DU del veicolo e non a quelle effettivamente trasportate.

In tema di guida senza patente la Cassazione ha dato un'interpretazione molto estesa, sentenziando che l'atto di circolazione sussiste anche quando il veicolo venga posto in movimento a motore spento e che devono considerarsi atti di circolazione anche quegli atti, diversi dal movimento, che siano idonei a determinare lo spostamento del veicolo come la semplice messa in moto o la conduzione a mano (41).

Per aversi l'illecito amministrativo o il reato di guida senza patente è necessario che il soggetto conduca un veicolo su strade o su aree pubbliche senza essere in possesso di alcun tipo di patente valida. Tuttavia, per il combinato disposto con l'art. 122, c. 7, non è punibile con questa sanzione colui che guidi senza patente (né autorizzazione a esercitarsi), se ha vicino a sé persona patentata che può esercitare validamente la funzione di istruttore ai sensi dell'art. 122, c. 2; non è parimenti punibile con la sanzione dell'art. 116 colui che, essendo munito di autorizzazione a esercitarsi, guidi un veicolo senza avere al suo fianco una persona idonea in veste di istruttore (art. 122, c. 8): in entrambi i casi si prevedono sanzioni amministrative.

400.7.13 Rapporti con l'art. 115

Per completare il quadro delle sanzioni applicabili a chi guida un veicolo senza essere in possesso della prescritta patente perché mai conseguita ovvero senza essere in possesso della categoria corrispondente è opportuno evidenziare il rapporto esistente con le sanzioni previste dall'art. 115 CDS per chi guida un veicolo senza essere in possesso dei prescritti requisiti psichici.

Rinviando a quanto già detto a proposito delle sanzioni dell'art. 115 CDS (v. inPratica 411) e secondo i principi generali in materia di depenalizzazione, è perfettamente ammissibile il concorso tra le sanzioni previste da queste due disposizioni, avendo le stesse un diverso oggetto giuridico e una diversa finalità, con la conseguenza che si potranno applicare congiuntamente quando il conducente non solo è sprovvisto dei prescritti requisiti ma guida anche senza patente.

400.7.14 Guida senza patente richiesta e incidenti stradali

La mancanza di patente non attribuisce al conducente automatica responsabilità in caso di incidente, dal quale, anzi, egli può essere completamente scagionato se si accerta che nell'occasione si è comportato in modo diligente e rispettoso delle norme, sia di comportamento sia di ordinaria prudenza, che disciplinano la circolazione stradale (42).

400.7.15 Incauto affidamento

L'art. 116, c. 14, CDS provvede a comminare sanzioni amministrative al proprietario del veicolo che lo affidi a una persona non munita della patente necessaria a condurlo (cosiddetto incauto affidamento). La norma si applica ora anche a tutte le ipotesi di guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta (43).

All'illecito consegue anche l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, pur non essendo espressamente previsto che all'incauto affidante siano applicate direttamente sanzioni accessorie (44), il fermo amministrativo del veicolo consegue come sanzione accessoria dell'illecito di guida senza patente.

Se l'affidamento è fatto a persona non solo sprovvista di patente ma priva anche dei requisiti per la guida (v. inPratica 411.3), si verifica un tipico caso di concorso formale di violazioni amministrative (45), una sanzionata dal comma 15 dell'art. 116 e l'altra dal comma 5 dell'art. 115, che saranno applicate entrambe con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

400.7.16 Guida senza certificato di abilitazione, formazione o CQC

La guida senza certificato di abilitazione (CAP), di formazione professionale (CFP) (46) ovvero della carta di qualificazione del conducente (CQC), quando prescritti, non costituisce reato ma è un illecito amministrativo cui consegue una sanzione pecuniaria e anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (art. 116, cc. 16 e 18, CDS).

Come accade per chi non ha la patente di guida richiesta, anche l'incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di CAP, CFP o CQC, se prescritti (art. 116, c. 14, CDS), costituisce illecito amministrativo di cui risponde il proprietario del mezzo o chi ne abbia la materiale disponibilità.

400.7.17 Gestione del transitorio dopo la depenalizzazione del 2016

Per effetto della depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui al DLG n. 8/2016, sono state previste procedure speciali per la gestione degli illeciti penali già contestati.

Si possono configurare 4 ipotesi diverse, a seconda dello stato di avanzamento del procedimento:

- è già stata emessa **sentenza o decreto definitivo passato in giudicato**. Il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e trasmette gli atti all'autorità amministrativa competente affinché questa adotti i provvedimenti amministrativi conseguenti nei confronti del reo, salvo che il fatto risulti comunque estinto (ad esempio per pagamento della ammenda) o prescritto per altra causa (98);
- è stata emessa sentenza ma è **pendente l'impugnazione**. Il giudice dell'impugnazione (appello o cassazione) dichiara che il fatto non costituisce reato e trasmette gli atti all'autorità amministrativa competente, salvo che il reato sia prescritto o estinto per altra causa. In tali casi, il giudice dell'impugnazione decide su eventuali interessi civili derivanti dall'impugnazione (99);
- non è stata emessa **sentenza definitiva e il giudizio è ancora pendente**. In tali casi il giudice di primo grado pronuncia sentenza inappellabile con cui dichiara che il fatto non costituisce reato e trasmette gli atti all'autorità amministrativa per l'esercizio dell'azione corrispondente, salvo che il reato sia prescritto o estinto per altra causa;
- non è stata ancora esercitata l'azione penale e il **procedimento è ancora in fase di indagine**. Il pubblico ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLG n. 8/2016, salvo che il reato non sia già estinto per altra causa o prescritto, trasmette gli atti direttamente all'autorità amministrativa competente annotando la trasmissione nel registro delle notizie di reato (100).

I ciclomotori e i motoveicoli oggetto di sequestro per la confisca amministrativa di cui all'art. 213, c. 2 sexies, CDS, salvo che la misura cautelare non derivi da un'ipotesi di recidiva, devono essere restituiti agli interessati (101). Naturalmente, non può essere richiesta la restituzione quando sia già stata disposta confisca definitiva.

L'autorità amministrativa competente a cui vanno trasmessi gli atti è da identificare nel prefetto competente per territorio che, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli atti (ovvero 370 giorni per i residenti all'estero), deve emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento con la quale consente all'interessato di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione, una sanzione pari alla metà della sanzione. Il pagamento entro tali termini ha effetto estintivo dell'illecito (31).

400.7.18 Possesso di più di una patente UE

Dal momento che si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (art. 116, c. 7, CDS), nel caso in cui un conducente, sottoposto a controllo, risulti essere possessore di due patenti di guida, una rilasciata in Italia e l'altra rilasciata in un altro Stato membro dell'Unione europea, deve essere ritirata la patente rilasciata più di recente e trasmessa all'autorità che l'ha emessa (50).

400.7.19 Guida di veicolo adattato per persone invalide da parte di conducenti normodotati

La guida di veicolo adattato è consentita anche a conducente senza limitazioni purché gli adattamenti siano compatibili con la sua conformazione (statura, ecc.).

Ciò sulla scorta del principio generale che sia consentito ciò che non è espressamente vietato.

In ogni caso risponde, anche ai fini di rivalsa assicurativa, chi si pone alla guida del veicolo con adattamenti che non può o non sa gestire.

Anche una particolare carrozzeria può costituire una difficoltà alla guida dovuta alla conformazione fisica del conducente.

Un limite a tale attività di guida può ricavarsi dal generale principio dell'art. 140 CDS: *"Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale"*.

400.8 RISPOSTE A QUESITI

400.8.1 Patente necessaria

Guida dei veicoli di cui alla patente AM

D. *Persona già titolare di patente di guida cat. AM codice 78 (cambio automatico). In seguito a conseguimento di patente di guida di categoria "B" è necessario che venga ancora riportato il "codice 78" in corrispondenza della categoria "AM"? Secondo noi no in quanto chi consegue la patente di guida categoria "B" pur non essendo in possesso di categoria "AM", riceve un documento comprendente anche l'AM senza alcuna limitazione.*

R. Si concorda con l'interpretazione proposta.

La patente riporta tutte le abilitazioni possedute, ma le indicazioni sulle categorie dei veicoli che si possono condurre vanno comunque lette in relazione alle prescrizioni dell'art. 125 CDS, "Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida", che al comma 2, lett. d), precisa che la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM.

Si tratta di un caso di contenimento pieno: il possesso di una qualsiasi categoria di patente travolge le eventuali prescrizioni sul cambio automatico previste per la categoria AM già posseduta.

Patenti A o B conseguite tra l'1.1.1986 e il 25.4.1988

D. *Per conseguire la patente A, guida per estero, per chi ha solo la A con guida in Italia cosa bisogna fare?*

R. Il titolare di una patente di categoria A o B conseguita tra l'1.1.1986 e il 25.4.1988, può guidare tutti i motocicli, qualunque sia la loro potenza, solo in Italia.

Per condurre motocicli in uno Stato membro UE o SEE deve ottenere l'estensione del titolo abilitativo, effettuando una prova integrativa con le modalità stabilite dalla circolare MIT 19.2.1986 n. 32/86.

Guida autocarro con gru

D. *Un cliente è stato fermato dalla polizia stradale durante un controllo su strada con il suo autocarro di massa complessiva di 12 t nel quale è allestita una gru. Gli agenti hanno chiesto di esibire il patentino per la conduzione della gru anche se in quel momento l'autista non stava operando ma stava guidando. È corretto?*

R. La circolare del Ministero del lavoro e PS 11/3/2013 n. 12, al punto 2, prevede "La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc."

Ci sembra che rientrino in questo campo di esenzione anche le attività di riparazione e manutenzione e quanto funzionale ad attivarle, tipo portare il mezzo in officina, ecc.

Patente per la guida di autovettura che traina un rimorchio TATS

D. *Durante un controllo su strada abbiamo fermato un'autovettura trainante un rimorchio TATS (trasportante una vettura da Rally) con conducente titolare di sola patente di categoria "D". Per determinare se fosse necessaria la patente di categoria DE è sufficiente sommare i valori della masse massime ammissibili riportate sulle rispettive carte di circolazione (sia dell'autovettura che del rimorchio) oppure è obbligatorio in ogni caso procedere alla "pesatura" di entrambi i veicoli costituenti il complesso o quantomeno del solo rimorchio (per cui dovrà poi farsi riferimento al peso "effettivo/reale dello stesso")? Nello specifico nelle carte di circolazione era indicato: 1) autovettura (Cat. M1): F.2 2140 kg - F.3 4015 kg - massa a vuoto 1600 kg - massa complessiva massima del rimorchio 1800 kg; 2) rimorchio TATS: F.2 2000 kg - massa minima riconosciuta per il traino 1500 kg.*

R. Nel caso prospettato (autovettura con massa complessiva 2140 kg e rimorchio TATS con massa tra 1500 e 1800 kg, limite, quest'ultimo, imposto dal valore della massa rimorchiabile del veicolo) è sufficiente che il conducente sia titolare di patente di categoria B con codice unionale 96 oppure, ovviamente, di patente di categoria BE.

Non occorre il possesso della DE anche se è titolare di patente D.

Patente BE rilasciata prima del 2013

D. *Vedendo anche le direttive di altri paesi comunitari (allego austriaca) avendo un Autotreno con motrice 3,5 t, Semi rimorchio 5,0 t, che scarica 3,5 t sugli assi e 1,5 t sulla ralla, TOTALE COMBINAZIONE VEICOLI A TERRA 7000 kg (quindi sarebbe patente B/E) ma l'articolo 116 del codice della strada limita il peso complessivo del rimorchio o semi rimorchio a 3500 kg, quindi non risulta possibile la guida con la patente B/E, ma nel caso si abbia la stessa rilasciata anteriormente al*

19/1/2013, cioè prima della data di applicazione del DLG n.59/2011 non compare la limitazione dei 3,5 t, quindi avendo il totale della combinazione entro i 70 t con motrice 3,5 t confermate risulta possibile la guida di questo autotreno con patente B/E ?

- R. Con patente BE rilasciata prima del 19.1.2013 è possibile guidare un complesso di veicoli costituito da motrice avente massa complessiva non superiore a 3.500 kg e rimorchio avente massa massima autorizzata anche superiore a 3.500 kg.

Patente per guida di ambulanze

- D. *Quale patente per autista di autoambulanza del 118 o autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 3,5 t?*
- R. È sufficiente il possesso della patente B. Ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. e), il conducente di veicoli che circolano in servizio di emergenza deve aver compiuto 21 anni.

Veicoli che si possono condurre con la patente B

- D. *Patente B, con la riforma del 19.1.2013, si possono condurre a partire da quella data Autoveic. 35 q m.c.p.c. e complessi veicolari con solo rimorchi leggeri 750 kg. per i possessori di patente antecedente il 19.1.2013 restano invariate le condizioni precedenti? ovvero 35 q complesso veicolo più traino rimorchio leggero 750 kg? e traino rimorchio non leggero con massa complesso fino a 35 q?*
- R. Qualunque sia la data di rilascio, la patente B consente di guidare autoveicoli di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg, ai quali può essere abbinato un rimorchio di m.m.a. fino a 750 kg. Se il rimorchio ha m.m.a. superiore a 750 kg, il complesso di motrice e rimorchio deve avere m.m.a. non superiore a 3.500 kg.
- La novità introdotta dal DLG 18.4.2011 n. 59 è la possibilità di guidare con patente B, integrata con codice unionale 96, ottenuta a seguito di specifico esame, un complesso di veicoli costituito da motrice fino a 3500 kg e rimorchio superiore a 750 kg, purché la m.m.a. di tale complesso non superi 4.250 kg.

Motocicli con patente B

- D. *Con la Patente B rilasciata dopo il 1988 si può guidare un motociclo 150 con potenza 10,4 kW?*
- R. Non è possibile. La patente di categoria B rilasciata dal 26.4.1988 consente la guida, solo in Italia, di motocicli che sono conducibili con patente di categoria A1, i cui limiti sono: cilindrata massima di 125 cc e potenza non superiore a 11 kW.
- Se la patente B è stata rilasciata a partire dal 19.1.2013 ai suddetti limiti si aggiunge anche il rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.

Patente per la guida delle macchine agricole

- D. *Nella guida delle macchine agricole non si riesce a comprendere il legame tra la patente B e il limite di peso che la stessa comporta, in quanto una trattore agricola del peso di 3 tonnellate che traina un rimorchio di 10 tonnellate superano abbondantemente la massa ammessa per la patente B.*
- R. Con la patente di categoria B si possono condurre TUTTE LE MACCHINE AGRICOLE anche eccezionali.
- Non si tiene quindi conto dei limiti di massa (3,5 t + eventuale rimorchio) prevista per la guida degli autoveicoli.
- Per approfondimento v. altra parte di testo (v. inPratica 403).

Patente per traino veicoli da soccorso stradale

- D. *L'autista alla guida di un autoveicolo per soccorso stradale che sulla forza traina un'autovettura, un furgone, un rimorchio, un caravan in conseguenza del soccorso eseguito che categoria di patente deve avere? È sufficiente la C o deve avere la CE?*
- R. Per quanto riguarda la guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale occorre far riferimento all'art. 308 regolamento al CDS che prevede:
- applicazione dell'art. 116 CDS (Patenti e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli) anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria;
 - che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida e in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.
- Un caso particolare è costituito dal veicolo trainato con ruote anteriori sollevate (sulla c.d. forza): tuttavia, si ritiene che anche in questa circostanza debba essere applicato l'art. 116 CDS in quanto sul veicolo trainato non dovrebbero esserci affatto persone e comunque il conducente del veicolo in avaria non avrebbe la materiale possibilità di fare alcuna manovra autonoma e di influire quindi sulla marcia del convoglio.

Guida moto con patente B

- D. *Chi ha conseguito la pat. B dal 1° gennaio 1986 fino al 25 Aprile del 1988 aveva anche la pat. A ma può guidare la moto solo in Italia, per poterla condurre anche all'estero deve fare una prova di idoneità che consiste in una prova all'interno di un*

circuito con birilli previsto dall'apposito regolamento o da una guida in strada?

R. La disciplina dell'esame di guida per questa residuale tipologia della patente di categoria A è dettata dalla circolare MIT n. 32/86 del 19.2.1986, che si ritiene ancora applicabile, trattandosi di diritto acquisito.

La circolare prevede l'effettuazione di prove in circuito (slalom, otto, passaggio in corridoio stretto e frenatura), secondo il programma previgente alle nuove prove introdotte dal DLG 18.4.2011 n. 59.

È altresì precisato che, trattandosi di soggetti già muniti di patente, l'esame potrà essere limitato all'esecuzione di una o più delle suddette prove.

È opportuno precisare che l'esame di guida per i titolari di patente A (o B) conseguita nel periodo tra l'1.1.1986 e il 25.4.1988 è necessario per rendere la patente valida per condurre motocicli negli Stati UE e SEE.

Guida di ciclomotori con patente B

D. *La patente di cat. B consente di condurre anche i veicoli della cat. AM. Tuttavia quando si fa un duplicato patente (per rinnovo, per smarrimento, ecc) nelle nuove patenti ove dovrebbero essere trascritte tutte le abilitazioni la voce AM non compare (neanche a chi aveva sostenuto l'esame per l'ex cig). In Italia questo non crea problemi (fino ad ora per lo meno) ma all'estero? se conduco uno scooter all'estero, ad un controllo che succede? possono sanzionarmi per guida senza patente?*

R. Non è necessaria l'indicazione sulla patente di categoria B del precedente possesso della categoria AM in quanto:

- per la guida di ciclomotori con patente di categoria B in Italia, l'art. 125, comma 2, lett. d), CDS, dispone: "la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM";
- per la guida di ciclomotori con patente di categoria B in uno Stato UE o SEE, l'art. 6, paragrafo 2, lett. d) della direttiva n. 2006/126/CE dispone "la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM".

Titolare di patente A1 conseguita prima del 30.9.1999

D. *La patente A1 conseguita in data 13/01/1999 all'età di 17 anni, alla data attuale abilita alla guida di motocicli senza limiti di cilindrata e potenza (in automatico) oppure è soggetta ai limiti della patente A2?*

R. La circolare MIT 13.9.1999 prot. n. 3710/4630 - MOT A018 stabiliva, a salvaguardia dei diritti acquisiti, che la patente della sottocategoria A1 (oggi patente di categoria A1) rilasciata fino al 30.9.1999 si trasformasse nella categoria A senza limiti (oggi patente di categoria A) quando il loro titolare avesse compiuto i 20 anni di età.

Pertanto il titolare di patente A1 conseguita il 13.1.1999 è oggi in possesso di abilitazione A senza limitazioni.

Guida di motocicli da parte di titolare di patente speciale

D. *Titolare di patente italiana di cat. BS per sordità con adattamenti del veicolo può guidare sul territorio italiano uno scooter 125 senza dover sostenere l'esame di guida?*

R. Ai sensi degli artt. 116, comma 4, e 125, comma 2, lett. g) si ritiene che, nel caso di specie, il conducente debba essere in possesso della patente di categoria A speciale.

Guida di "quad"

D. *Patenti di guida relative alla conduzione dei quad. Considerato che per i quadricicli leggeri è necessaria la AM, mentre per quelli pesanti la B1 (che sarebbe comunque "inglobata" dalla B), vorrei chiedervi se esiste un qualsiasi quad che necessita della patente A (leggasi A1, A2 o A3, magari con potenze superiori a 15 kW ad esempio)? Per il quad considerato pesante viene semplicemente indicata la potenza da non superare e la massa a vuoto, ma nel caso la massa a vuoto non fosse riportata sulla carta di circolazione / DU (perché in alcuni casi viene solo la riportata la massa massima ammissibile), si considera solo la potenza espressa in kW?*

R. La patente di guida di categoria A (A1, A2, A) non abilita la guida di alcun quadriciclo, ma esclusivamente di motocicli o tricicli. Per condurre i quadricicli occorre pertanto almeno possedere la patente di categoria AM per i quadricicli leggeri (cat. L6e) e la categoria B1 per i quadricicli diversi da quelli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (cat. L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. L'indicazione della massa a vuoto è generalmente riportata nelle righe descrittive della carta di circolazione / DU dei quadricicli, ovvero è possibile calcolarla sottraendo 75 kg dal valore della tara.

In ogni caso per definizione tutti i quadricicli appartenenti alla categoria L7e rispettano le condizioni di massa e potenza di cui alla patente di guida di categoria B1.

400.8.2 Guida senza patente

Veicolo condotto a mano

D. *Si può contestare la violazione di transito ad un motociclo o ciclomotore, a motore spento, che viene spinto a mano per il tragitto di area pedonale, fino al termine dell'area stessa, per uscire e condurre poi normalmente il veicolo?*

R. In caso di movimento a spinta, a motore spento, o di conduzione a mano del veicolo, la persona che conduce a mano il veicolo è conducente a tutti gli effetti e quello che conduce è un veicolo (Cass. civ., sez. I, 30.3.1999 n. 3068 e Cass. pen. IV, 19.4.2003 n. 18794), per cui anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore si risolve pur sempre in una deliberata movimentazione che può creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità.

Una sentenza del Giudice di pace di Prato - 16.3.216 n. 3582 riguarda proprio lo spostamento a mano di ciclomotore in area ZTL:

"Il movimento del ciclomotore generato non dal propulsore proprio, ma dall'azione fisica del conducente che lo spinge rientra nella disciplina della circolazione dettata dal codice della strada nella quale rientra a pieno titolo, attraverso i provvedimenti amministrativi istitutivi ed attuativi, anche la regolamentazione di accesso e transito nella zona a traffico limitato."

Guida senza patente

- D. *Nel caso in cui non si procede all'applicazione dell'articolo 116 comma 15 e 17 e al fermo dell'auto poiché l'intestatario della stessa è diversa dal trasgressore e la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, si applica o meno la riduzione del 30%?*
- R. Lo sconto del 30 % non è ammesso per quelle violazioni per cui è **prevista** la sospensione della patente (basta solo che sia **prevista**, non necessariamente applicata).
Ora, quando non è possibile applicare il fermo il comma 17 dell'art. 116 **prevede** che si applichi la sospensione della patente, e questa **previsione** fa sì che lo sconto non sia ammesso anche se poi la sospensione in pratica non verrà applicata (ad es. perché la patente non è stata mai conseguita).

Guida senza patente e contestazione di altre violazioni

- D. *In caso di veicolo rubato senza assicurazione condotto da persona senza patente è possibile contestare oltre al 116 anche il 193 ed eventualmente altre sanzioni relative al veicolo? Se sì, escludendo il proprietario munito di denuncia di furto come obbligato in solido è giusto indicare nel verbale solo il soggetto fermato?*
- R. Si devono contestare al conducente tutte le violazioni accertate alla guida di quel veicolo. Poiché la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario, questo non può più ritenersi obbligato in solido.
In pratica, quindi, l'obbligato in solido è inesistente.

Incauto affidamento

- D. *In caso di contestazione dell'art. 116, c. 15 bis, CDS, nell'ipotesi amministrativa, ad esempio "guida di un motociclo con patente di cat. B per il quale invece necessita la patente A2 o A3", si contesta anche l'incauto affidamento a chi materialmente ha "permesso" la suddetta infrazione?*
- R. La risposta è affermativa.
Potrà constatare che la chiusura del verbale n. 01 dell'art. 116 riportato a pag. 413 del Prontuario prevede due possibilità:
1. Caso di avvenuta applicazione di sanzione amministrativa (di cui si cita il verbale);
 2. Caso di accertamento di reato.

Guida senza patente e reiterazione

- D. *Si prega voler chiarire le procedure applicative in riferimento all'art. 116 CDS in relazione alla guida senza patente perché mai conseguita/revocata, con particolare attenzione alla reiterazione nel biennio della violazione. In particolare per quanto attiene alle violazioni commesse dai minori degli anni 18 (e degli anni 14).*
- R. Sono numerose le costruzioni sanzionatorie che nascono dalla combinazione di regole e principi di base da tenere di volta in volta presenti e che, in linea di massima, sono esposti nella sezione A2 (in particolare §§ A2.3.1 e A.11) del ns. Prontuario delle violazioni.
In estrema sintesi:
Se la prima violazione viene sanata col pmr, alla successiva non si applica l'aggravante penale della reiterazione e viene trattata come fosse prima violazione; e così di seguito e non importa che il pmr sia stato effettuato dall'obbligato in solido. Tuttavia è importante tener presente che in questo caso, pur non ricorrendo la fattispecie penale, si procede al sequestro del veicolo per confisca (salvo che appartenga ad estraneo) e quindi non si applica neanche lo sconto del 30 % [circ. Min.int. 5.2.2016, prot n. 300/A/852/16/109/33/1, § 5].
Le violazioni amministrative commesse da minorenni sono contestate e verbalizzate al genitore.
Gli illeciti penali sono invece personali e per essi si procede normalmente, ma con denuncia al tribunale dei minori; tuttavia, quando il trasgressore ha meno di 14 anni non è imputabile (è come se penalmente non avesse fatto niente).

Guida con patente diversa

- D. *Il conducente che guida un mezzo con una categoria di patente non adeguata viene considerato come soggetto completamente privo di patente?*
- R. La guida con patente di categoria diversa da quella prescritta:
- in alcuni casi è sanzionata come guida senza patente (v. ns. Prontuario violazioni, ipotesi 116.02);
 - in altri casi è sanzionata meno gravemente, come nei casi di guida con A1 o A2 invece di A; B1 invece di B; C1 invece di C, D1 invece di D (v. ns. Prontuario delle violazioni, ipotesi 116-04).

Sorvegliato speciale sorpreso alla guida senza patente

- D. *Al sorvegliato speciale sorpreso alla guida di veicolo senza patente si contesta solo l'art. 73 DLG 6.9.2011 n. 159 o anche il 116 CDS? Il veicolo, se il trasgressore non è il proprietario, non si sequestra, anche che se il trasgressore con il veicolo sta commettendo un reato?*
- R. Trattandosi di fattispecie penale è esclusa la confisca quando il veicolo appartiene a persona realmente estranea al reato (art. 240 CP) ma non è escluso il sequestro preventivo o probatorio (seguendo le disposizioni di art. 321 CPP o 354 CPP) che deve essere convalidato dal PM.
- Per gli altri aspetti v. ns. Prontuario 218-05 e relative note.

Sorvegliato speciale alla guida di veicolo senza patente

- D. *Al sorvegliato speciale sorpreso alla guida di veicolo senza patente si contesta solo l'art. 73 DLG 6.9.2011 n. 159 o anche il 116 CDS? Il veicolo, se il trasgressore non è il proprietario, non si sequestra, anche che se il trasgressore con il veicolo sta commettendo un reato?*
- R. Trattandosi di fattispecie penale è esclusa la confisca quando il veicolo appartiene a persona realmente estranea al reato (art. 240 CP) ma non è escluso il sequestro preventivo o probatorio (seguendo le disposizioni di art. 321 CPP o 354 CPP) che deve essere convalidato dal PM.
- Per gli altri aspetti v. ns. Prontuario 218-05 e relative note.

Guida di ciclomotore senza patente

- D. *Nel caso di guida di un ciclomotore/motoveicolo da parte di conducente maggiorenne sprovvisto di patente perché mai conseguita si applica l'art. 116, c. 15, CDS. Per quanto riguarda la sanzione accessoria è previsto il sequestro? Ipotizziamo che il conducente non sia RECIDIVO e neanche PROPRIETARIO o chi bisogna affidare il mezzo? Posso affidarlo al proprietario? Oppure si è obbligati in ogni caso ad affidarlo in depositaria convenzionata?*
- R. Per motoveicoli e ciclomotori non si applica più il sequestro e la confisca già alla prima violazione ai sensi dell'art. 213 c. 2 sexies CDS ma solo in caso di recidiva.
- Se è necessario sequestrare il ciclomotore, o il motociclo si deve affidare la custodia a soggetto idoneo come per tutti gli altri veicoli e se questi non è disponibile, si prevede la custodia in depositaria specificando nel verbale che l'interessato potrà chiederne l'affidamento immediatamente.
- Non si procede a sequestro se il veicolo appartiene a persona estranea all'illecito (non essere estraneo, ad es., l'incauto affidante) (nota 10 dell'ipotesi 116-02 del ns. Prontuario o APP VIOLAZIONI CDS).

Reiterazione nella guida senza patente

- D. *Si sta effettuando un controllo su un guidatore, si riscontra che tale conducente sia sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, da verifiche effettuate si ravvisa che è già stato fermato una volta alla guida e gli è stato contestato in data 03/06/2018 l'Art. 116 c. 15 e c. 17 sanzione amministrativa ed è stata pagata dal trasgressore. Si può contestare la reiterazione nella guida senza patente quindi contestargli il penale?*
- R. La reiterazione non ricorre (v. ns. Prontuario violazioni § A2.11):
- a) se la sanzione pecuniaria relativa alla prima violazione è stata pagata nei termini.
- b) se il primo illecito non è stato ancora definito nel momento in cui viene commesso il secondo (cioè non sono ancora scaduti i termini per il p.m.r né quelli per la presentazione di ricorso).
- Per il caso quindi non si procede penalmente ma si ripete la sanzione amministrativa (v. anche a fine nota 15 di 116-03 del ns. Prontuario).

Guida di motociclo da parte di minore: accertamento da indagine giudiziaria per furto

- D. *Da un'attività di indagine inerente "furto d'uso di motoveicolo", emergeva che quest'ultimo veniva utilizzato, in maniera indebita, verosimilmente, da persona minorenni priva di alcun titolo di guida, poiché mai conseguito. Se a conclusione delle indagini venisse confermato che il minore si trovava, all'epoca dei fatti, alla guida di tale motoveicolo, gli può essere contestato l'art. 116 CDS postumo, pur non avendolo accertato de visu? Mi pongo tale problematica perché il trasgressore, minorenne, assumerebbe anche la veste di persona indagata. Possono essere applicate eventuali sanzioni accessorie al motoveicolo, sempre sulle risultanze di tali indagini? È possibile contestare al proprietario/persona che aveva la materiale disponibilità del motoveicolo, l'incauto affidamento? Nello specifico, l'utilizzatore del motoveicolo lasciava le chiavi all'interno della propria abitazione (ove vive anche il minore) e - una volta rimasto quest'ultimo da solo a casa - se ne impossessava impiegando poi il motoveicolo.*
- R. In linea di principio le violazioni devono essere accertate direttamente.
- Le violazioni possono essere accertate anche a seguito di indagini, a volte effettuate su segnalazione di privati, ma bisogna acquisire una prova certa sostenibile davanti al giudice.
- Non si può escludere, ad es., che il minore impossessatosi delle chiavi faccia poi guidare il veicolo da altra persona.
- Nel caso di minori risponde dell'illecito amministrativo chi era tenuto alla sua sorveglianza (v. ns. Prontuario, § A2.3.1).

Guida di motocicli con cambio manuale in presenza di codice 78

D. Titolare patente A e A2 con limitazione cod. 78 (veicoli con cambio automatico) quale sanzione per guida veicoli per medesima categoria patente con cambio manuale.

R. Non è prevista alcuna sanzione. V. ns. Prontuario violazioni § 116.D4 e in particolare nota 23 contenente riferimento alla circolare del Ministero dell'interno 25.1.2013 prot. 300/A/744/13/101/3/3/9.

Reiterazione dell'illecito di guida senza patente

D. Recidiva per l'art. 116 CDS. Quando il 1^a verbale amministrativo è in cartella esattoriale o quando sono trascorsi i 60 gg del p.m.r. e non è stato proposto ricorso entro i termini?

R. La reiterazione ricorre sempre salvo i casi in cui sia esplicitamente esclusa: questi casi sono indicati nel ns. Prontuario violazioni - ipotesi sanzionatoria 116-03, nota 15.

400.9 PROROGHE VALIDITÀ ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DOCUMENTI RELATIVI - PANDEMIA DA COVID-19

Sintesi delle proroghe di validità aggiornate a:

- regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021,
- DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii.,
- DL 31.12.2020 n. 183, convertito nella legge 26.2.2021 n. 21, e ss.mm.ii.,
- DL 24.12.2021 n. 221,
- accordo multilaterale M333 del 25.1.2021,
- accordo multilaterale M334 del 25.1.2021,
- circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.

PATENTI DI GUIDA ⁽¹⁰⁴⁾**Titolo abilitativo alla guida**

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	guida Italia
1.9.2020 - 30.6.2021	10 mesi da scadenza	guida Stati UE e SEE

DOMANDA CONSEGUIMENTO PATENTE ⁽¹⁰⁵⁾

protocollo domanda	proroga validità per esame teoria	note
1.1.2020 - 31.12.2020	31.12.2021	
1.1.2021 - 31.3.2022	un anno dal protocollo	

AUTORIZZAZIONI A ESERCITARSI ALLA GUIDA ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza foglio rosa	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	anche su eventuale riporto già richiesto; anche per autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata per esame revisione

RIPORTO ESAME DI TEORIA ⁽¹⁰⁵⁾

scadenza foglio rosa	termine per richiesta	note
31.1.2020 - 29.6.2022	2 mesi dal 30.6.2022	

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE ⁽¹⁰⁷⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	guida Italia
1.9.2020 - 30.6.2021	10 mesi da scadenza	guida Stati UE e SEE

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	KA, KB, certificato idoneità guida filoveicoli, ecc.

ATTESTATI CORSI QUALIFICAZIONE INIZIALE CQC ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	

ATTESTATI CORSI FORMAZIONE PERIODICA CQC ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	

TERMINE BIENNALE PER RINNOVO CQC SENZA ESAME ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza biennio	termine per rinnovo	note
31.1.2020 - 29.6.2022	scadenza biennio + 881 gg	Restano ferme le disposizioni della circolare MIMS 15.10.2021 prot.n. 31895, par. 3.6.12, per istanze di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con avvio corso comunicato dal 15.10.2021

ATTESTATI CORSI CONSEGUIMENTO O RINNOVO CFP-ADR ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	

CERTIFICATI CFP-ADR ⁽¹⁰⁸⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	guida Italia

ATTESTATI FORMAZIONE CONSULENTI ADR ⁽¹¹⁰⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	guida Italia

ATTESTATO CML PER TITOLARI PATENTE CE CHE HANNO COMPIUTO 65 ANNI ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	anche conducenti che hanno compiuto 65 anni dall'1.2.2020 non in possesso di attestato CML

ATTESTATO CML PER TITOLARI PATENTE D1, D1E, D, DE CHE HANNO COMPIUTO 60 ANNI ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	anche conducenti che hanno compiuto 60 anni dall'1.2.2020 non in possesso di attestato CML

CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI DA SANITARI EX ART. 119 CDS ⁽¹⁰⁶⁾

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	validità 3 mesi se emesso da medico monocratico; validità 6 mesi se emesso da CML

PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA PER RINNOVO PATENTE PRESSO LA CML (106)

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	

ABILITAZIONI INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA (109)

scadenza	proroga validità	note
31.1.2020 - 31.3.2022	29.6.2022	

- (1) V. art. 116, c. 1, CDS, nel testo riformato dal DLG 18.4.2011 n. 59, che afferma: "Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, e, ove richieste, le abilitazioni professionali".
- (2) Autorizzazione in quanto non conferisce al cittadino la titolarità di un diritto che prima non aveva (come accade invece nelle concessioni) ma semplicemente gli attribuisce la concreta possibilità del legale esercizio di quel diritto, attestandone l'idoneità alla guida. La patente rientrava infatti nella categoria delle autorizzazioni di polizia, in quanto era rilasciata dal prefetto che è il massimo organo provinciale della pubblica sicurezza. Il DPR n. 575/1994 ha però modificato radicalmente la disciplina dei procedimenti di rilascio della patente di guida, trasferendo le competenze in materia dalle prefetture agli UMC: la norma, dopo varie proroghe, è entrata in vigore dall'1.10.1995. Sulla natura di autorizzazione di polizia era concorde anche la giurisprudenza: v., ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 23.5.1984, in cui si affermava: "Il possesso della patente di guida attesta non soltanto l'idoneità alla guida, ma soprattutto l'autorizzazione alla stessa da parte dell'autorità di polizia...". La disciplina della patente di guida è dettata dall'art. 116 CDS che, prima delle modifiche introdotte dal DPR 19.4.1994 n. 575 (GU n. 240 del 13.10.1994), riproduceva quasi testualmente le disposizioni dell'art. 80 del Codice abrogato, come risultava dopo le modifiche apportate da successive leggi e in particolare dalla legge n. 111/88. Con quest'ultima legge si era già attuata una mini-riforma che aveva sostanzialmente allineato la nostra normativa a quella dettata in materia dalle disposizioni comunitarie (in particolare dalla direttiva 80/1263/CEE del 4.12.1980). Tale allineamento ha rappresentato il primo passo verso l'unificazione delle legislazioni dei vari Stati membri UE, che si è poi attuata nel 1996 con l'applicazione della direttiva 91/439/CEE del 29.7.1991 (recepita nel nostro ordinamento con DM 8.8.1994). Tra le novità salienti della riforma operata dal DLG 15.1.2002 n. 9, come poi corretto ed integrato dal DL 27.6.2003 n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1.8.2003 n. 214, vi sono l'introduzione, a decorrere dall'1.7.2004 per i minorenni e dall'1.7.2005 per i maggiorenni, se non muniti di patente, del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonché il nuovo art. 126-bis CDS che, a decorrere dal 30.6.2003, prevede l'attribuzione a ogni patente di un punteggio iniziale di 20 punti, che può subire progressive decurtazioni in base alla tipologia delle infrazioni commesse. Nel caso di azzeramento del punteggio il titolare deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 CDS. Con DM 30.9.2003 n. 40T, entrato in vigore il 16.4.2004 (e successivamente modificato dal DM 29.9.2008, che ne sostituiva gli allegati I e II per tenere conto delle disposizioni della direttiva 2008/65/CE del 27.6.2008), veniva recepita la direttiva 2000/56/CE del 14.9.2000, con esplicita abrogazione delle precedenti disposizioni di recepimento nella stessa materia, fra le quali il DM 8.8.1994. Poiché il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce la disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto (v. sentenza della Corte costituzionale n. 170/1984), e, quindi, nel caso di specie, anche delle norme del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione, la vigenza dell'art. 116 doveva essere comparata con il contenuto del citato DM 30.9.2003 n. 40T, di ricezione della normativa comunitaria, e di conseguenza andava disapplicato per quanto in contrasto. Per allineare l'art. 116 alla disciplina comunitaria si è reso quindi necessario il profondo intervento di modifica del CDS operato con il DLG 18.4.2011 n. 59, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/126/CE, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE, nella quale era stata rifiuta l'originaria direttiva in materia di patenti 91/439/CEE e successive modifiche. La disciplina dell'art. 116 è completata dagli artt. 308+315 regolamento CDS e appendice I.
- (3) L'art. 292 RD 6.5.1940 n. 635 (TULPS) prevede espressamente che la patente costituisca un documento, al fine dell'identificazione personale, equivalente alla carta di identità. Il DPR 28.12.2000 n. 445 stabilisce che per "documento di identità" deve intendersi la carta di identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del titolare (art. 1, c. 1, lettera d), e il successivo art. 35, c. 2, individua espressamente la patente di guida come equipollente alla carta di identità. Il Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi ha confermato che la patente conserva il suo carattere di identificazione anche dopo le modifiche sopravvenute in ordine alla competenza al rilascio (non più la prefettura ma l'UMC: v. circolare 18.5.1998 n. 41) e a seguito dell'introduzione del nuovo modello di patente di guida in formato card (su supporto plastico) previsto dal DM 7.10.1999 (v. circolare 14.3.2000, prot. n. M/2413/8). D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 DLG 12.2.1993 n. 39 il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inesenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione, quindi anche con riferimento alla patente di guida, non è configurabile quale requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di cassazione, sentenze 7.8.1996, n. 7234 e 24.9.1997, n. 9394). Anche la patente in formato card rispetta i requisiti prescritti dall'art. 292 RD 6.5.1940 n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, aveva già espresso parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 RD n. 635/1940 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di

semplificazione che il provvedimento perseguiva. Ed infatti il DPR 19.4.1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa. La patente di guida, peraltro, viene tuttora rilasciata dal competente UMC previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza) prodotta dall'interessato nelle forme della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

- (4) Particolare regolamentazione hanno avuto in passato le categorie A1, B1, C1, D1. Già previste dalla direttiva 91/439/CEE, erano state introdotte nell'ordinamento italiano dal DM 8.8.1994 che tale direttiva aveva recepito. Le categorie B1, C1 e D1 venivano poi soppresse dal DM 29.3.1999, stante l'asserita assenza di richieste durante il periodo in cui ne era consentito il rilascio. Con il più volte citato DLG 18.4.2011 n. 59, di attuazione della direttiva 2006/126/CE, modificata dalla direttiva 2009/113/CE, in cui è stata rifiuta la precedente disciplina comunitaria, le predette categorie, unitamente alla C1E e alla D1E, sono state reintrodotte.
- Anche se dal nuovo dettato normativo è scomparsa la denominazione di "sottocategorie", sotto un profilo puramente lessicale e poiché dal punto di vista giuridico è indiscussa l'unicità della patente, più che di diverse categorie di patenti si dovrebbe parlare di diverse abilitazioni che la patente contiene: infatti, per formulare un esempio, una patente di categoria B, unica sotto il profilo materiale, comprende in sé anche le abilitazioni della categoria B1.
- Fino alla modifiche apportate all'art. 80 dell'abrogato CDS del 1959 dalla legge n. 111/1988, erano previste 6 categorie di patente: A, B, C, D, E, F. A seguito di tale riforma, la patente di categoria F per minorati o invalidi veniva abolita e sostituita dalle patenti di categoria A, B, C speciale, transitate nel vigente CDS ed integrate, dopo le modifiche introdotte dal DLG n. 360/1993, dalla categoria D speciale.
- (5) V. art. 116, comma 7, CDS. L'importante precisazione, che recepisce l'analoga previsione comunitaria, è stata inserita nel testo del Codice della strada dal DLG 18.4.2011, n. 59. Dall'1.7.2013 gli Stati membri dell'Unione Europea sono 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Gli attuali 3 Stati membri dello Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
- (6) Fino al 9.2.2012 era previsto anche uno specifico attestato di idoneità, rilasciato dalla CML a seguito di visita medica specialistica biennale, per la guida da parte di conducenti aventi oltre 80 anni di ciclomotori e veicoli, per i quali era richiesta la patente delle categorie A, B, C, E. Introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che aveva inserito nell'art. 115 CDS il comma 2 bis, tale requisito è stato poi soppresso dal DLG n. 59/2011, mediante abrogazione del predetto comma 2 bis: l'art. 11 del DL 9.2.2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012 n. 35, ne anticipava l'entrata in vigore al 10.2.2012.
- (7) L'elevamento, a seguito di visita medica specialistica annuale, del limite di età a 68 anni (in precedenza era fissato a 65) è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha modificato l'art. 115, c. 2, lettera a), CDS. Con DM 8.9.2010, in vigore dal 30.9.2010, sono state stabilite le modalità attuative della disposizione.
- (8) L'elevamento, a seguito di visita medica specialistica annuale, del limite di età a 68 anni (in precedenza era fissato a 60 elevabili, anno per anno, a 65) è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha modificato l'art. 115, c. 2, lettera b), CDS. Con DM 8.9.2010, in vigore dal 30.9.2010, sono state stabilite le modalità attuative della disposizione.
- (9) V. circolare MCTC 20.6.1997 n. 65/97.
- (10) V. circolare DTT 22.9.2000 n. A23/2000/MOT.
- (11) L'art. 118-bis CDS, inserito dal DLG n. 59/2011 e modificato dalla legge 29.7.2015 n. 115, ha introdotto nel Codice della strada il requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida al cittadino comunitario. Il concetto di residenza normale, previsto dalle disposizioni comunitarie (v. art. 12 della direttiva 2006/126/CE), era invece estraneo al nostro ordinamento giuridico e non è perfettamente sovrapponibile al dettato dell'art. 43 del Codice civile italiano. Invero, la definizione di residenza normale pare oscillare tra la nozione di domicilio, di cui al comma 1 dell'art. 43 (*"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"*), valore, peraltro, assistito da tutela costituzionale (art. 14 della Costituzione), e la nozione di residenza, di cui al comma 2 dello stesso art. 43 (*"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*). In base al dettato dell'art. 118 bis, si intende infatti per residenza normale in Italia *"il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita"*. La norma prosegue specificando che si intende per residenza normale anche *"il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato"*. Alla residenza normale è equiparato il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno. Non implica invece il trasferimento della residenza normale la semplice frequenza di corsi universitari e scolastici. Prima dell'inserimento del principio nel CDS, il DTT, dopo aver in un primo tempo ritenuto non ancora applicabile la norma comunitaria sulla residenza normale (v. circolare 21.5.1999 n. 30/99), ne aveva poi disposto piena e compiuta attuazione con circolare 10.12.1999 n. A32/99/MOT.
- (12) Con il DLG 15.1.2002 n. 9 è stato inserito nel Codice della strada l'art. 126 bis, che ha introdotto, con decorrenza dal 30.6.2003, la cosiddetta "patente a punti". Modifiche e integrazioni al nuovo sistema sono state poi apportate dal DL 27.6.2003, convertito, con modificazioni, nella legge 1.8.2003 n. 214. In particolare, è stata sostituita la tabella dei punteggi da decurtare, in vigore, nella nuova versione, dal 13.8.2003. L'efficacia di questo nuovo istituto sarà strettamente correlata all'efficienza dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e, quindi, alla certezza e tempestività delle informazioni relative alle violazioni. Il meccanismo previsto assegna infatti a ciascun conducente un patrimonio di partenza costituito da 20 punti, che possono essere di volta in volta sottratti, quando vengono commesse violazioni, nella misura da 1 a 10, secondo la specifica tabella che tiene conto della gravità dell'infrazione. All'esaurimento del punteggio sarà necessario sostenere un nuovo esame, pena la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida. Prima di esaurire il punteggio è tuttavia possibile riacquisire 6 punti, ovvero 9 qualora si tratti di conducenti professionali, frequentando appositi corsi presso autoscuole o enti pubblici e privati autorizzati dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Decorsi due anni senza aver commesso alcuna violazione che comporti la detrazione di punteggio, verranno riattribuiti gli iniziali 20 punti. È stato altresì previsto un *bonus* per i titolari di patente con almeno venti punti, consistente nell'attribuzione di due punti per ogni biennio in cui non vengano commesse violazioni comportanti decurtazione del punteggio, fino ad un massimo di trenta punti.
- (13) La norma richiede espressamente che la patente non sia stata "conseguita" e cioè che non sia stato sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione teorico-pratico. La sanzione non si applica, invece, quando la patente conseguita non sia ancora stata rilasciata. Infatti, non è più espressamente sanzionata l'ipotesi di guida senza patente pur avendo superato gli esami, prima prevista dall'art. 116, c. 14 (nel testo originario del 1992). Il DLG 15.1.2002, n. 9, in vigore dal 30.6.2003, ha infatti soppresso tale comma, che prevedeva altresì l'applicazione della più grave sanzione dell'art. 116, c. 13, nel caso in cui sussistessero i motivi ostativi al rilascio della patente per difetto dei requisiti morali. La norma, nella formulazione originaria del 1992, assoggettava a sanzione pecuniaria chiunque, avendo superato l'esame per il conseguimento della patente, guidava senza avere ancora ottenuto il materiale rilascio del documento. La stessa sanzione veniva applicata nei confronti di chi guidava prima del rilascio della patente avendone richiesto la conversione estera o militare: così aveva infatti disposto la Corte costituzionale (sentenza 3.4.1982, n. 54, Mass. pen., 1982, p. 682, con motivazione), assimilando la posizione di chi ha presentato la pratica per la conversione di patente straniera o militare a quella di chi guida dopo aver superato gli esami con esito favorevole. Il comportamento di colui che guida senza che la patente sia stata rilasciata, pur avendo sostenuto i prescritti esami di idoneità con esito favorevole, era stato già depenalizzato dalla legge 14.8.1974 n. 314; prima di questa data l'art. 80, c. 12, del Codice abrogato, non prevedendo alcuna distinzione di casi, puniva con una sanzione penale anche questo illecito: la motivazione risiedeva nel fatto che la patente poteva anche non essere concessa dal prefetto ove l'interessato fosse risultato privo dei requisiti morali. Successivamente, l'art. 116, c. 14, del nuovo Codice, recependo le modifiche della citata legge n. 314, aveva previsto per l'illecito in esame una sanzione amministrativa. Le disposizioni correttive del CDS introdotte dal DLG 10.9.1993 n. 360 avevano tuttavia precisato che rispondeva del reato di guida senza patente (art. 116, c. 13) e non dell'illecito amministrativo di cui al comma 14 del medesimo articolo colui che guidava un veicolo dopo aver superato favorevolmente gli esami, pur essendo a conoscenza di non avere i requisiti morali per ottenere la patente: in questo senso si era già pronunciata la Cassazione, in vigenza del Codice abrogato (sez. IV, 15.5.1986, in Mass. pen. 1987, p. 1809; m. 1325; sez. IV, 4.4.1986, ivi, 1987, p. 1447, m. 1166, con richiamo a ulteriori e numerosi precedenti). In seguito, la modifica apportata all'art. 120 CDS dal DPR n. 575/1994 aveva comportato una interpretazione un po' diversa di questa disposizione, pur conservandone la logica. Di fatto la disposizione in esame era già largamente disapplicata, poiché, per effetto delle modifiche alle procedure di rilascio, introdotte dal DPR n. 575/1994, la patente viene ora rilasciata contestualmente all'atto del superamento dell'esame di guida. In pratica, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 116, c. 14, CDS era limitata al caso di guida prima del rilascio della patente,

- avendo richiesto la conversione da patente estera o militare ed a quello, eccezionale, di impossibilità di consegna contestuale del documento al momento del superamento dell'esame pratico, dovuta a disguido o altra causa contingente.
- (14) Nell'originaria formulazione del 1992, l'art. 116, c. 13, CDS (oggi corrispondente al comma 15 della stessa norma) puniva con una sanzione penale (arresto da 3 a 12 mesi più ammenda) il conducente di autoveicoli o motoveicoli non munito di patente quando prescritta. Con la depenalizzazione dei reati minori di cui al DLG 30.12.1999 n. 507, la guida senza patente era stata trasformata in illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa con esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta (il verbale doveva essere inviato al prefetto entro 10 giorni per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione). Nel 1999, la depenalizzazione del reato di guida senza patente aveva formato oggetto di ampie discussioni in sede parlamentare, stante la delicatezza delle implicazioni connesse alla trasformazione di tale reato in illecito amministrativo. Alla fine si era preferito rinunciare all'applicazione di sanzioni penali a favore di un sistema sanzionatorio amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva in cui sono adeguatamente valorizzate le sanzioni accessorie che, contenute nel tempo alla prima violazione, si trasformano in definitive in presenza di condotta recidivante (v. paragrafo 4.1. della relazione al DLG n. 507/1999). Tuttavia, per effetto dell'art. 1 DL 3.8.2007 n. 117, come convertito nella legge n. 160/2007, l'illecito fu trasformato di nuovo in reato, attribuendone la competenza al tribunale in composizione monocratica (anziché al giudice di pace come accade per i reati con pene analoghe). La trasformazione in illecito penale fu motivata dalla necessità di connotare il fatto di una maggior disvalore sociale, in ragione della sua particolare gravità e della circostanza che, molto spesso, questa condotta si associa ad altri comportamenti stradali molto pericolosi in ragione dell'inesperienza del conducente o delle sue condizioni psicofisiche inadeguate. In termini sostanziali, tuttavia, la sanzione penale prevista appare meno pesante di quella amministrativa soprattutto se si considera che, almeno per i soggetti che non sono recidivi, la pena dell'ammenda (solo pecuniaria) consente di beneficiare dell'oblazione e, quindi, dell'estinzione del reato con il pagamento di una somma di denaro che è spesso molto inferiore rispetto a quella richiesta per estinguere l'illecito quando esso aveva carattere amministrativo. Con la riforma conseguente al DLG n. 59/2011 fu conservato il carattere penale dell'illecito e riformulata completamente la fattispecie sanzionatoria stabilendo che la guida senza patente fosse reato punito con l'ammenda da 2.257,00 a 9.032,00 euro e in caso di recidiva nel biennio, oltre all'ammenda si applicasse anche la pena dell'arresto fino a un anno. Nel 2016, tuttavia, l'illecito è stato nuovamente depenalizzato per effetto del DLG n. 8/2016. La depenalizzazione, tuttavia, diversamente da quanto previsto dall'analogo provvedimento conseguente al DLG n. 507/1999, opera solo per i reati per cui era prevista una pena pecuniaria e non per quelli che prevedevano la pena detentiva, da sola o congiunta a quella pecuniaria. Per tale ragione, il trattamento sanzionatorio previsto per la guida senza patente o con patente di categoria diversa è stato scisso in due ipotesi diverse. La prima, di natura amministrativa (depenalizzata), per le violazioni commesse per la prima volta o, comunque, al di fuori dei casi di reiterazione. La seconda, che conserva natura penale, quando l'illecito è commesso con reiterazione amministrativa, cioè quando ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981.
- (15) La norma, utilizza il termine "recidiva" per qualificare la condotta criminosa. Tuttavia, sulla base dell'espressa previsione normativa dell'art. 5 DLG n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Sulla base di tale disposizione di coordinamento, alla fattispecie in esame si applicano, perciò, le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981 con l'unica eccezione del termine entro cui la reiterazione può essere presa in considerazione che, conformemente alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, c. 15, CDS, è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981. Infatti, lo stesso art. 8-bis della legge n. 689/1981, esordisce affermando che il termine quinquennale di reiterazione ivi previsto, si applica "... salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge..." come accade nel caso del Codice della strada.
- Sul tema, occorre considerare che l'imprecisa formulazione della norma risente delle numerose e, purtroppo, non sempre ben coordinate, modifiche normative che si sono succedute nel tempo. Infatti, nella formulazione precedente al DLG n. 59/2011, si usava il termine "reiterazione" per definire la condotta di chi, dopo aver commesso un reato di guida senza patente ne commette un altro nel corso di un biennio. Il termine usato, invero, non si riferiva alla recidiva, inquadrata nell'istituto di cui all'art. 99 CP, e, quindi, non sembrava adattarsi al caso in cui l'autore del reato, già condannato una volta (con sentenza passata in giudicato) fosse stato condannato una seconda volta per lo stesso reato nel corso di un biennio (del resto, l'art. 99 CP non sarebbe stato comunque direttamente applicabile perché si riferisce solo ai delitti dolosi). Per un più corretto inquadramento del reato di guida senza patente il DLG n. 59/2011, perciò, aveva opportunamente sostituito nell'art. 116 CDS il termine "reiterazione" con quello più appropriato di "recidiva". Perciò, appariva evidente che perché ricorresse la recidiva (art. 99 CP), occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna è divenuta irrevocabile (Cass. pen., sez. IV, 24.3.2010 n. 15657). Infatti, nonostante la non immediata applicabilità dell'art. 99 CP al caso in esame, non sembrava che la norma dell'art. 116 c. 15 volesse fare riferimento alla semplice reiterazione della condotta a prescindere dalla circostanza che per essa fosse stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva. Era chiaro, infatti, che in tanto si può applicare la diversa pena (passando dalla pecuniaria a quella detentiva) in quanto il primo reato sia stato accertato nel corso di un giudizio. Se non fosse stata opportunamente inserita la previsione di coordinamento di cui al richiamato art. 5 del DLG n. 8/2016, la previsione del reato di cui all'art. 115, c. 15, ultimo periodo CDS non sarebbe stata, di fatto, più operativa. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento del 2016, *"In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a cadere in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla 'recidiva', non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo"*. Si è, dunque, disposto che in tali ipotesi la "recidiva" vada intesa con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato definitivamente accertato.
- (16) Nella precedente formulazione dell'art. 116 CDS prima del DLG n. 8/2016, si dubitava che la confisca potesse essere disposta se il veicolo apparteneva a "persona estranea al reato". Infatti, l'incauto affidante, essendo punito a titolo di sanzione amministrativa, si riteneva estraneo al reato (salvo che non fosse stato specificamente condannato per concorso nel reato di guida senza patente). Con la nuova formulazione dell'illecito, conseguente alla depenalizzazione del 2016, invece, il fatto assume completamente natura di illecito amministrativo e, quindi, diviene interamente applicabile l'art. 213 CDS. Per tale ragione, l'incauto affidante non può essere più ritenuto estraneo all'illecito e, quindi, il veicolo di sua proprietà può essere oggetto di confisca anche se condotto da persona diversa. Naturalmente, il presupposto per l'applicazione di tale sanzione accessoria è costituito dalla circostanza che il proprietario del veicolo sia stato riconosciuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 116, c. 14, CDS e nei suoi confronti sia stato redatto verbale di contestazione per il medesimo illecito.
- (17) La revoca può essere conseguenza di un illecito amministrativo (disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 219 CDS) ovvero a seguito dell'accertamento della mancanza dei requisiti fisici (disposta dall'UMC) o morali richiesti (disposta dal prefetto). Per l'esistenza del reato occorre che il provvedimento di revoca della patente sia stato notificato all'interessato prima del momento in cui è sorpreso a circolare. In tale caso, l'illecito amministrativo o il reato ricorre anche se la patente è ancora materialmente in suo possesso in quanto il titolare della patente non ha provveduto a consegnarla al prefetto o all'UMC come richiesto dal provvedimento di revoca. Se è già trascorso il termine perentorio fissato per la riconsegna del documento, l'illecito amministrativo o il reato in esame può concorrere con quello di cui all'art. 650 CP perché il titolare non ha ottemperato ad un ordine impartito dall'autorità per motivi di giustizia o di ordine pubblico.
- (18) In questo caso non è richiesto che sia già stato emesso un provvedimento formale di revoca della patente. Il reato si concretizza, infatti, anche nel caso in cui il titolare di patente, dopo essersi sottoposto ai prescritti esami di revisione, sia stato giudicato inidoneo a guidare a condizione che l'esito di tali accertamento sia stato notificato all'interessato prima del momento in cui è sorpreso a circolare.
- (19) La revoca della patente ne comporta l'inefficiacia ed equivale a mancanza di patente: in questo senso, v. Cass. pen., sez. IV, 21.3.1978; sez. IV, 14.1.1986, n. 142. La giurisprudenza ha stabilito infatti che *"... durante il periodo [...] di revoca della patente il mancato ritiro materiale del documento è irrilevante. Pertanto, commette il reato di cui all'art. 80 TU (ora 116) chi guidi un veicolo dopo la notifica del provvedimento [...] di revoca nonostante il possesso del documento di abilitazione"*. Cass. pen., sez. IV, 4.12.1975, n. 2904.
- (20) Questa ipotesi, specificamente indicata dall'art. 116, c. 15, è stata aggiunta al nuovo Codice rispetto all'originaria formulazione dell'art. 80 del Codice abrogato. Appare, tuttavia, piuttosto ambigua e di difficile accertamento. La norma va collegata con gli artt. 126 e 128 che impongono ai sanitari che effettuano l'accertamento dell'inidoneità psicofisica di darne notizia all'UMC entro 5 giorni affinché possa emettere il provvedimento di revoca.
- (21) Così Cass. pen., sez. IV, 3.6.1968; conformemente, Cass. pen., sez. IV, 23.1.1962. Si deve tuttavia notare che se il conducente ha un'altra patente non valida per quella categoria (ad es. traina un autobus con patente B) non si applica il c. 15 dell'art. 116, ma il comma 15 bis (guida con patente di categoria diversa). Se sul veicolo trainato è presente conducente munito di patente, per il conducente del complesso è sufficiente la patente di guida del veicolo traente isolato.
- (22) La Cassazione ha stabilito che *"è necessario aver conseguito la patente di guida per far circolare su strada un veicolo (nel caso specifico: motoveicolo) mediante spinta a braccio [...] Si ha circolazione anche quando il conducente proceda a motore spento per forza di inerzia, in discesa o per spinta a mano"*. V. Cass. pen., sez. IV, 24.10.1984, in Mass. pen., 1986, p. 352, m. 276; sez. IV, 6.1.1983, ivi, 1984, p. 976, m. 749; sez. IV, 30.9.1975 con ulteriore richiamo a numerosi precedenti. Infatti, la persona che conduce a mano il veicolo è conducente a tutti gli effetti, e quindi deve avere la patente (es. per lo spostamento a mano di motoveicolo occorre patente A o B, oltre che carta di circolazione / DU e assicurazione: Cass. civ., sez. I, 30.3.1999, n. 3068). In senso contrario, sia

pure con riferimento all'applicazione dell'art. 186 CDS, Cass. pen., sez. IV, 31.12.2010, n. 45898, che ha ritenuto il termine guida riservato alla movimentazione del veicolo per mezzo dell'azionamento dei congegni di cui è dotato idonei a imprimere il movimento e cioè, in ultima analisi, per mezzo della spinta dinamica del motore, in contrapposizione con la più sensata e concreta visione di Cass. pen., sez. IV, 19.4.2003, n. 18794, per cui anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore si risolve pur sempre in una deliberata movimentazione che può creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità.

Ciò ricordato, è utile segnalare che il comma 13 dell'art. 116 puniva *"Chiunque guida autoveicoli senza aver conseguito la patente"*, così prestandosi all'interpretazione della sentenza n. 45898. Il comma 15 del nuovo art. 116, come modificato dal DLG n. 59/2011, punisce invece *"Chiunque conduce ..."*, confermando così la necessità della patente per qualsiasi forma di conduzione, compresa quella a mano o a spinta. Tuttavia, anche il nuovo art. 116, quando si riferisce alla mancanza di patente perché revocata o non rinnovata, usa il termine **guida**; e pertanto il conducente senza patente per i motivi accennati non sarebbe sanzionabile, almeno nell'ottica della citata sentenza, nel caso, ad. es., di conduzione a spinta di un motociclo.

- (23) La sanzione prevista dall'art. 116, c. 15, non si applica quando sia stata richiesta la conversione.
- (24) Prima della riforma operata dal DLG n. 59/2011, la guida di un ciclomotore senza il certificato di idoneità alla guida costituiva illecito amministrativo punito dall'art. 116, c. 13-bis, con sanzioni amministrative pecuniarie. Per effetto della nuova formulazione dell'art. 116 CDS, la guida di un ciclomotore senza avere la patente di guida costituisce illecito amministrativo grave ovvero reato in caso di reiterazione ed è punita con le sanzioni di cui al comma 15 dell'art. 116 CDS. La stessa sanzione si applica anche a chiunque (senza essere munito di patente di guida), prima del 19.1.2013, era titolare di un certificato di idoneità alla guida che, successivamente a tale data, è stato revocato per motivi sanzionatori (art. 219), fisici (art. 119) o per mancanza sopravvenuta di requisiti morali (art. 120 CDS).
- (25) V. Cass. pen., 24.11.1977, n. 2796, in cui si è ritenuta applicabile al caso esposto solo la sanzione amministrativa per guida senza il documento di cui all'art. 90 dell'abrogato CDS (ora art. 180).
- (26) Infatti, mentre in vigore del Codice abrogato la giurisprudenza aveva sancito l'applicabilità dell'art. 80 (oggi art. 116) a chi guidava in costanza del ritiro (v. Cass. pen., sez. IV, 17.4.1969), il nuovo Codice, stabilendo che la misura del ritiro immediato del documento di guida ha natura sanzionatoria e non semplicemente cautelare, ha previsto un'apposita sanzione per chi circoli quando il documento sia stato ritirato su strada dagli agenti in servizio di polizia stradale.
- (27) Trattandosi di illecito amministrativo, la sanzione è applicata direttamente dall'operatore che lo accerta secondo le disposizioni degli artt. 214 e 214 bis CDS. Secondo le disposizioni operative fornite dal Ministero dell'interno con circolare 12.8.2010, prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, il veicolo, ricorrendone le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti, deve essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, al proprietario o ad altro obbligato in solido. Il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia designato. Del divieto deve essere fatta espressa menzione nel verbale di affidamento in custodia del veicolo fermato.
- (28) La norma non è di immediata comprensione perché si presta a una duplice interpretazione:

- a) la recidiva di cui si parla equivale, come nel comma 15 dell'art. 116 CDS, a **"reiterazione amministrativa"** ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981. In tale ipotesi, la confisca amministrativa sarebbe possibile solo se il fatto ha assunto connotazione di illecito penale perché opera la reiterazione con tutti i presupposti richiesti dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981. In tale caso, la sanzione accessoria, conseguendo all'accertamento di un di un reato, sarebbe disposta sulla base di una sentenza di condanna definitiva. Nell'immediatezza del fatto, l'operatore di polizia che accerta l'illecito deve provvedere al sequestro del veicolo secondo le disposizioni dell'art. 224 ter CDS (v. inPratica 0895.6.1). Secondo tale interpretazione, ovviamente, qualora, pur in presenza di ripetizione dei comportamenti, non ricorrano le condizioni della reiterazione (ad esempio perché il primo illecito è stato definito con pagamento in misura ridotta), non sarebbe possibile l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca ma quella temporanea del fermo amministrativo;
- b) la **recidiva di cui si parla non è riconducibile alla reiterazione amministrativa** di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981 ma più genericamente al significato che il termine "recidiva" assume nell'ambito del Codice della strada, cioè alla mera ripetizione del comportamento costituente illecito amministrativo, a prescindere, perciò, dalla sua connotazione giuridica di illecito amministrativo o di reato. Secondo questa interpretazione, che invero appare preferibile, la confisca amministrativa potrebbe essere applicata anche se il secondo illecito accertato non può avere natura di illecito penale in quanto non ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981. Secondo questa impostazione, perciò, ricorrendo una mera ripetizione della condotta sarebbe comunque applicabile la confisca, salvo valutare, a seconda della natura giuridica di tale condotta (illecito amministrativo o reato) se la misura è applicata dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

Prima del DLG n. 59/2011, la formulazione della norma usava il termine "reiterazione" per definire i casi in cui si applica la pena della confisca del veicolo, in aggiunta a quella pecuniaria dell'ammenda e dell'arresto. Il termine "reiterazione" tuttavia, con riferimento agli illeciti penali, non appariva corretto. Infatti, per tali casi il Codice penale fa riferimento all'istituto della recidiva che trova una precisa regolamentazione normativa nello stesso Codice. Per tal motivo il DLG n. 59/2011 aveva sostituito il termine "reiterazione" con quello più appropriato di "recidiva" che, tuttavia, resta invariato anche dopo la riforma di cui al DLG n. 8/2016 (depenalizzazione art. 116 CDS).

- (29) La nuova formulazione del comma 17 dell'art. 116 CDS prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato) nei casi di recidiva della violazione. Ove, nell'immediatezza del reato, non sia possibile accertare detta evenienza riteniamo che si debba applicare il fermo amministrativo di prima violazione, che verrà commutato in sequestro una volta accertata la recidiva.
- (30) Nell'originaria formulazione del Codice della strada, la norma in esame disponeva la confisca del veicolo, salvo che lo stesso non fosse di proprietà di persona estranea al reato. Anche dopo la depenalizzazione del reato, si è previsto, all'art. 214, c. 1 bis, CDS che se il trasgressore è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito (con apposito verbale) all'avente titolo. Nel precedente regime penale dell'art. 116, c. 13, CDS che pure escludeva la sanzione accessoria della confisca nel caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato, era possibile comunque il sequestro probatorio o preventivo del mezzo. Così, anche nell'attuale formulazione della norma, quando la confisca non può essere ordinata per l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato di guida senza patente, il suo sequestro può essere comunque disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto: pericolo di aggravio o protrazione delle conseguenze del reato o agevolazione della commissione di altri reati (sequestro preventivo); pericolo di dispersione delle cose utili all'accertamento dei fatti (sequestro probatorio). V. Cass. pen., sez. IV, 14.4.1995 n. 552.
- (31) L'art. 9, c. 4, DLG n. 8/2016, conformemente a quanto previsto da altre norme di depenalizzazione (v. ad esempio, artt. 101 e 102 DLG n. 507/1999) ha previsto che l'autorità amministrativa provveda alla notifica degli estremi della violazione all'interessato. Questo, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione è ammesso al pagamento in misura ridotta, di una somma pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Tale pagamento ha effetto estintivo dell'illecito. La norma, invero, non brilla per chiarezza atteso che prosegue ritenendo applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981. Tale disposizione, contrariamente a quanto previsto dallo stesso art. 9 del DLG n. 8/2016, tuttavia, consente al trasgressore di pagare entro 60 giorni una somma pari ad 1/3 del massimo edittale o al doppio del minimo, se più favorevole. Questo rinvio non consente, perciò, di comprendere in modo immediato quale debba essere, in concreto, la somma da pagare con effetto estintivo entro 60 giorni. Non a caso, probabilmente, nella precedente depenalizzazione del reato di guida senza patente, avvenuta ad opera del DLG n. 507/1999, in proposito si affermava che entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato era ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 202, cc. 1 e 2, CDS (v. art. 102, c. 5, DLG n. 507/1999), rendendo così possibile la determinazione della sanzione da pagare in modo chiaro e non equivoco. Inoltre, la norma dell'art. 9 DLG n. 8/2016 non definisce chiaramente nemmeno cosa debba intendersi per "sanzione" dato che non si fa riferimento né al minimo né al massimo edittale come, invece, sarebbe stato necessario per definirla concretamente.
- (32) Questa norma, prima del DLG n. 59/2011 era, di fatto, inattuabile (anche perché non riportava la precisazione "eventualmente posseduta" aggiunta dal DLG n. 360/1993) perché il reato poteva essere commesso solo da chi non aveva la patente (o, con patente revocata o in attesa di revoca per mancanza dei requisiti). Prima del DLG n. 59/2011, la sanzione era sostanzialmente limitata al caso del titolare di patente estera, non rilasciata da Stato membro dell'UE, residente in Italia da più di un anno che guida con patente scaduta: il provvedimento di sospensione è infatti applicabile anche a una patente estera. Dopo il DLG n. 59/2011, invece, la disposizione torna ad essere pienamente operativa perché il reato di cui all'art. 116, c. 15, può essere commesso anche da chi, avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello per cui la patente stessa è valida. Con la depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016 la disposizione continua ad essere applicabile sia all'ipotesi di illecito amministrativo che a quello costituente reato.
- (33) Occorre notare che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è disposta non come conseguenza immediata dell'illecito o del reato di cui all'art. 116, c. 15 ma quale misura alternativa, su cui ripiegare, nel caso in cui né il fermo del veicolo né la confisca (ovviamente solo in caso di recidiva)

siano concretamente applicabili. Questa previsione normativa lascia spazio a molti dubbi e perplessità perché, in termini pratici, stabilisce che il conducente che guida un veicolo diverso da quello per il quale è abilitato può continuare tranquillamente a guidare se il veicolo sul quale è sorpreso è oggetto di fermo amministrativo. Le perplessità sono ancora più grandi soprattutto se questa disposizione è confrontata con la previsione del comma 15-bis dell'art. 116, secondo il quale, nel caso meno grave di circolazione con patente diversa da quella richiesta, la sospensione della patente di guida viene applicata immediatamente, in occasione della contestazione dell'illecito amministrativo. Si determina, perciò, la strana situazione in cui, a fronte di un fatto, punito ai sensi dell'art. 116, c. 15 bis, che mostra oggettivamente minor pericolosità (ad es. la guida di un motociclo per cui è richiesta la patente A da parte di un conducente titolare di patente A1), si debba applicare immediatamente il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione mentre nel caso ben più grave, punito dall'art. 116 c. 15 (ad esempio la conduzione di autobus con la stessa patente A1), il conducente responsabile possa continuare legittimamente a guidare veicoli.

- (34) Quando il reato è commesso da persona sprovvista di patente perché mai conseguita (oppure revocata o in attesa di revoca per mancanza dei requisiti), la sospensione non può applicarsi alla patente successivamente conseguita. Peraltro, in vigenza del Codice abrogato, la giurisprudenza aveva ammesso anche la possibilità di sospendere una patente mai rilasciata dando alla misura un significato interdittivo: si era infatti stabilito che "... la sanzione della sospensione (o della revoca) della patente è applicabile anche a colui che non ne sia ancora in possesso e in tal caso si risolve nel divieto temporaneo (o definitivo) al condannato di servirsi della patente che gli venisse eventualmente rilasciata" (Cass. pen., sez. IV, 9.3.1966, in Mass. pen., 1967, p. 185, m. 251; in senso conforme: sez. IV, 17.3.1965, ivi 1966, p. 338, m. 475 e, più recentemente, sez. IV, 7.12.1982, in Mass. Uff., 1982, n. 11830). Non sono tuttavia mancate le pronunce in senso opposto con cui si è ritenuta inapplicabile la misura a chi non abbia ancora conseguito la patente. (Cass. pen., sez. IV, 5.5.1975; sez. IV, 22.11.1974 e, più recentemente, Cass. pen., sez. IV, 15.5.1998 n. 5657). Non è invece possibile ordinare la sospensione, per così dire, differita della patente di guida quando questa non sia stata non solo concessa ma neanche richiesta (Cass. pen., sez. IV, 28.3.1996 n. 3213).
- (35) Il veicolo può essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori. In mancanza, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, può essere autorizzato a far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.
- (36) La prassi amministrativa del Ministero dell'interno (v. 3.8.2007 prot. n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 e 20.8.2007 prot. n. 300/A/1/26352/101/3/3/9, ha precisato che "il sequestro preventivo del veicolo (...) non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art. 116 CDS), (...) ma solo quando nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 CPP per la sua applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati". Il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 CPP, solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di affidare il veicolo ad un terzo idoneo per impedire al contravventore la sua conduzione. Dopo la depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016, questa misura è, tuttavia, ipotizzabile solo nel caso di reiterazione nella guida senza patente richiesta che costituisce ancora reato e non già nel caso di condotta punita con l'illecito amministrativo di cui al comma 15 dell'art. 116 CDS.
- (37) Nell'accertamento dell'illecito di cui trattasi si possono riscontrare due particolari casi che hanno in comune il presupposto che la persona, colta alla guida di un veicolo senza patente, dichiari però di possederla. Esaminiamo separatamente i due casi.
- Mendaci dichiarazioni del contravventore: può accadere che una persona che non ha conseguito affatto la patente dichiari, quando è fermata dagli agenti in servizio di polizia stradale, di avere dimenticato il documento a casa, ma di esserne provvisto. In tal caso l'agente accertatore ha la possibilità di applicare la sanzione di cui all'art. 180 CDS (guida di un veicolo senza avere con sé il documento di abilitazione). Tale contestazione, che già nel regime penale dell'art. 116 era valida ai fini della procedibilità dell'azione penale (giurisprudenza costante: Cass. pen., sez. IV, 26.9.1980; sez. IV, 11.11.1975, ivi, 1977, p. 227, m. 327; sez. IV, 24.4.1969, ivi, 1970, p. 479, m. 659; sez. IV, 6.5.1968, ivi, p. 1003, m. 1560; sez. IV, 25.3.1968, ivi, 1969, p. 575, m. 867, con ulteriori richiami ai precedenti), resta perfettamente valida anche come contestazione della violazione di guida senza patente, quando sia accertato che il trasgressore non solo era sprovvisto del documento ma non l'aveva mai avuto. La sanzione accessoria del fermo del veicolo decorre in tal caso dal giorno fissato per la presentazione del documento, essendo questo il momento in cui si perfeziona l'accertamento della violazione (v. anche art. 180 CDS).
 - Mancata presentazione del conducente al comando per esibire il documento di guida: l'invito dell'autorità di polizia stradale a presentarsi al proprio comando costituisce per il conducente un ordine legittimo, dato il rilevante interesse all'accertamento del possesso dei requisiti previsti per guidare in coloro che sono stati colti in situazioni irregolari, ed è del tutto irrilevante che questo ordine venga dato sotto forma di invito. La mancata presentazione del conducente al comando di polizia stradale presso cui è stato invitato a esibire il documento di guida è punibile con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, c. 8 CDS. Tuttavia, quando trattasi di titolare di patente estera (per la sussistenza della quale non può essere compiuto un accertamento d'ufficio), decorso il termine fissato per l'esibizione, si applicano, in ogni caso, anche le sanzioni per guida senza patente richiesta di cui all'art. 116, c. 15 (v. art. 180, c. 8, ultimo periodo CDS).
- (38) Secondo le disposizioni dell'art. 125, le patenti B, C1, C, D1, D (così come le patenti BE, C1E, CE, D1E e DE) comprendono la patente A1. Perciò, l'illecita conduzione con queste patenti di motoveicoli che richiedono la patente A2 o A, sebbene non espressamente richiamata dall'art. 116, comma 15 bis CDS, ricade nell'ipotesi sanzionata dallo stesso comma 15 bis, dell'art. 116 CDS.
- (39) Nell'accertamento del reato, il giudice infatti non è vincolato al contenuto della carta di circolazione / DU, ma deve valutare le caratteristiche tecniche effettive del veicolo. La Corte di cassazione si è più volte pronunciata sull'argomento, elaborando un criterio generale secondo cui "le varie patenti di guida sono previste dal Codice stradale in riferimento ai dati effettivi del veicolo, che possono anche divergere da quelli risultanti dal relativo documento di circolazione" (v. Cass. pen., sez. IV, 30.9.1964). Questo criterio è stato più volte applicato, riconoscendo, ad esempio, punibile un conducente, sprovvisto di patente, che guida un veicolo immatricolato come ciclomotore, ma che in realtà ha le caratteristiche strutturali (es. velocità oltre 45 km/h) di un motoveicolo. Parimenti è stato riconosciuto punibile il conducente sprovvisto di patente che conduca un'autogrù, classificata quale macchina operatrice, ma che in realtà, essendo funzionalmente destinata alla circolazione, rientra nella categoria degli autoveicoli ad uso speciale. Le stesse considerazioni valgono anche dopo la depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016 per l'illecito amministrativo depenalizzato di cui art. 116, c. 15, CDS.
- (40) Con circolare MIT 25.5.1994 prot. n. 4494/4630, era stato precisato che ai rimorchi TATS (trasporto di attrezzature turistiche e sportive), in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione / DU. Ciò in quanto i rimorchi TATS possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Nella nota si concludeva, perciò, che il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che il complesso non superasse le 3,5 t, doveva essere effettuato con strumenti di pesatura, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso. La suddetta circolare è stata abrogata dalla circolare MIT 26.10.2015 prot. n. 24640, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2006/126/CE, recepite con DLG 18.4.2011, n. 59: pertanto i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata.
- (41) V. Cass. pen., sez. IV: 23.6.1989, 18.12.1980, 30.9.1975 n. 2084, 3.4.1970, 27.1.1965, 7.10.1964, 19.12.1962.
- (42) Una domanda che viene spesso posta è quella della responsabilità in incidenti stradali occorsi a conducente sprovvisto di patente. Ad una prima affrettata valutazione si potrebbe concludere che un tale conducente debba essere ritenuto sempre ed in ogni caso responsabile dei danni a persone o cose derivanti da incidente stradale in cui sia stato coinvolto: ciò perché generalmente si presume che il conducente non abilitato alla guida sia da ritenersi inesperto ed inoltre che l'aver violato la legge lo ponga in una posizione di automatica colpevolezza. In realtà, come ha più volte affermato la Suprema Corte in vigenza del vecchio Codice, non è sempre così. Affinché sia attribuibile la responsabilità di un incidente stradale è necessario che il giudice rinvenga nel suo comportamento di guida la causa diretta dell'incidente in base alle sue modalità oggettive di manifestarsi. Prima della depenalizzazione dell'art. 116, spesso all'incauto affidante, se consapevole della mancanza di patente nell'affidatario, veniva contestato, pur tra oscillanti interpretazioni della Cassazione, il concorso nel reato di guida senza patente. V., in proposito, Cass. pen., sez. IV, 3.3.1972; sez. IV, 16.2.1973, ivi, 1975, p. 390, m. 426 (con richiami ai precedenti). V. anche Cass. pen., sez. IV, 19.1.1995, n. 482, in cui si ravvisa il concorso nel reato di guida senza patente quando l'affidante agisca con dolo, consapevole che l'affidatario è sprovvisto di patente. Invece, secondo Cass. pen., sez. IV, 14.4.1995, n. 552, colui che affida il veicolo a persona che non ha conseguito la patente di guida deve essere

considerato estraneo al reato.

- (43) Va infine precisato che, secondo un orientamento della Corte costituzionale (sentenza 18.7.1983 n. 220), l'incauto affidamento di veicolo può essere punito con la stessa sanzione tanto nel caso in cui sia operato a favore di soggetto sprovvisto di patente, perché mai conseguita, quanto nel caso in cui il soggetto sia munito di patente di categoria diversa da quella richiesta per la guida di quel veicolo. Tuttavia, questo orientamento della Corte, emesso sotto la vigenza del Codice abrogato, prima del DLG n. 59/2011 poteva avere validità solo per l'ipotesi di guida di autoveicolo con la patente di cat. A, prima delle modifiche apportate all'art. 125, c. 3, CDS dal DL 27.6.2003 n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1.8.2003 n. 214. Con la riforma operata con il DLG n. 59/2011, invece, è tornato nuovamente possibile fare ricorso alla sanzione dell'art. 116 nei confronti di chi ha incautamente affidato il veicolo a persona munita di patente di categoria diversa. La sanzione si applica in ogni caso di patente di categoria diversa da quella richiesta per la guida del veicolo condotto e, quindi, sia nel caso punito con sanzioni amministrative o penali (in caso di reiterazione), di cui al comma 15 dell'art. 116 CDS che in quello meno grave punito con sanzioni amministrative dal comma 15 bis dell'art. 116 CDS.
- Da notare che, per come è formulato il comma 14 dell'art. 116, non ricorre l'incauto affidamento nel caso di affidatario avente patente revocata o non rinnovata.
- Da segnalare ancora che, quando nel comportamento dell'affidante sia ravvisabile il dolo, cioè la consapevolezza che l'affidatario è privo di patente e commette perciò un reato, secondo Cass. pen., sez. IV, 3.4.2009 n. 32900 è configurabile il concorso nel reato di guida senza patente. Anche dopo la depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016, tale orientamento, che ipotizza un concorso di persone nel reato, appare comunque applicabile anche all'illecito amministrativo grave di cui all'art. 116, c. 15, CDS. Infatti, l'art. 194 CDS prevede il concorso di persone nell'illecito amministrativo.
- (44) La Suprema Corte ha infatti affermato che "l'infrazione a un precetto di legge, se può importare responsabilità sotto altro titolo, non può tuttavia dar luogo a responsabilità civile o penale per un evento dannoso nel cui processo causativo l'infrazione non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all'evento stesso con nesso eziologico". Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida (Cass. civ., sez. III, 9.8.1973; Cass. civ., sez. III, 21.1.1995, n. 699). L'eventuale clausola che subordina la copertura assicurativa alla circostanza che il conducente dell'automezzo assicurato abbia conseguito la patente di guida, poiché fa applicazione di una disposizione di legge, non assume natura vessatoria e non necessita della specifica approvazione scritta ex art. 1341 CC (Cass. civ., sez. III, 6.5.1994, n. 4423).
- (45) Cass. pen., sez. IV, 19.7.1985, n. 948.
- (46) Prima della riforma operata con il DLG n. 59/2011, era dubbio se la mancanza di CFP richiesto per la guida dei veicoli che trasportano merci pericolose potesse ricadere nella previsione normativa dell'art. 116 oppure fosse da ricondurre alle violazioni dell'art. 168 CDS. Con la riforma è stato sciolto ogni dubbio in proposto richiamando espressamente questo documento tra quelli specialistici di cui devono essere in possesso i conducenti che guidano veicoli particolari. La mancanza momentanea del CFP a bordo del veicolo è punita con le sanzioni di cui all'art. 180, c. 7.
- (47) Il cosiddetto "principio di contenimento" che prevedeva che una patente di categoria superiore fosse valida anche per la guida dei veicoli delle categorie inferiori, già vulnerato con la previsione della esclusività della patente di categoria A o A1 per la guida dei motocicli (per effetto della direttiva comunitaria 91/439/CEE del 29.7.1991 recepita dal DM 8.8.1994), veniva definitivamente superato dall'art. 5 DM 30.9.2003 n. 40T, che recepisce la direttiva comunitaria 2000/56/CE del 14.9.2000. I termini temporali erano fissati dalla circolare DTTSIS 28.4.2004 prot. n. MOT3/1687/M330, che per ragioni di opportunità rinviava all'1.10.2004 l'efficacia della direttiva 2000/56/CE. Da tale data la patente della categoria D non abilita più a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C: pertanto, il titolare di patente CE e D potrà condurre i veicoli della categoria DE, mentre il titolare di patente DE e C non potrà condurre anche i veicoli della categoria CE. L'art. 125 CDS, integralmente riformato dal DLG 18.4.2011 n. 59, ha introdotto il nuovo e diverso principio della gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.
- (48) La validità della patente di guida è disciplinata dall'art. 126 CDS che ne prevede una precisa estensione temporale oltre la quale tale validità viene meno; il Codice, usando l'espressione "conferma della validità" della patente, propone un uso improprio del termine, dato che la patente scaduta non è per questo non valida, ma solo inefficace.
- (49) Si noti che il principio del contenimento è ora limitato alle sole categorie riferite al medesimo "gruppo". Gli unici casi di contenimento sono quelli della categoria BE, compresa in qualunque estensione E, e della categoria AM, che è contenuta in ogni altra categoria di patente.
- (50) V. circolare Min. interno 20.8.2009 prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34, sulla base del parere espresso dal MIT con lettera 31.7.2009 n. 76865/08.03, se pur in riferimento all'abrogato DM 30.9.2003, n. 40T, con cui è stato precisato che la patente ottenuta per ultima in ordine cronologico deve essere ritirata e trasmessa rispettivamente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se è una patente italiana o all'autorità Consolare o Diplomatica del Paese che l'ha rilasciata, se trattasi di altra patente comunitaria.
- (51) La patente di categoria A1 posseduta da un conducente minorenne non può essere sospesa. Perciò, in luogo di questa sanzione accessoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 128, commi 1-ter e 2. In tali casi l'organo che ha accertato la violazione nei confronti del minore, senza procedere alla redazione di un verbale di contestazione a suo nome e senza provvedere al ritiro immediato del documento di guida, provvede a comunicare l'illecito comportamento di guida (delle cui sanzioni amministrative pecuniarie risponde l'esercente la potestà genitoriale) al competente ufficio del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione). Tale provvedimento, infatti, non ha natura di sanzione amministrativa (inapplicabile al minore) ma ha natura cautelare.
- (52) La direttiva 2006/126/CE non fornisce la definizione di "massa massima autorizzata". Tuttavia, questa definizione può essere agevolmente rinvenuta nelle Convenzioni Internazionali che disciplinano la materia. L'art. 1 della convenzione, con annessi, firmata a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione, autorizzata alla ratifica ed esecuzione con legge 5.7.1995 n. 308, alla lettera w) del comma 1 stabilisce che il termine "massa massima autorizzata" indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato (e, quindi, in sede di immatricolazione e rilascio dei documenti di circolazione). Tale termine si differenzia da quello, indicato nella successiva lettera y) dello stesso articolo, di "massa a pieno carico" che, invece, indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con equipaggio e passeggeri a bordo.
- (53) La sanzione per la guida del ciclomotore da parte di conducente minorenne non in possesso del CIGC è divenuta applicabile solo dal 1° luglio 2004 (v. DL 27.6.2003 n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1.8.2003 n. 214). Tuttavia, le procedure per l'acquisizione del CIGC erano state attivate fin dall'emanazione dei decreti attuativi, in particolare del DM 30.6.2003, che fissava programmi e modalità operative per corsi ed esami.
- (54) Il DL 30.6.2005 n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17.8.2005 n. 168, introduceva l'obbligo di conseguire il CIGC, a decorrere dall'1 ottobre 2005, anche per coloro avessero compiuto la maggiore età a partire dalla medesima data e che non fossero titolari di patente di guida. I maggiorenni al 30 settembre 2005 avrebbero potuto conseguire il CIGC, senza sostenere l'esame, previa presentazione di domanda al competente UMC corredata da certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.
- (55) V. art. 25 DLG 18.4.2011 n. 59.
- (56) Per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW è necessario che il titolare abbia almeno 21 anni.
- (57) Fino al 30.9.1999, le patenti di sottocategoria A1 si trasformavano automaticamente, in base al semplice decorso del tempo, consentendo di guidare:
- dal compimento del 18° anno: motocicli richiedenti la patente A con le limitazioni per neopatentati (ora cat. A2);
 - dal successivo compimento del 20° anno: motocicli senza limitazioni (ora cat. A).
- (58) Per i titolari di patente rilasciata fino al 18.1.2013 l'abilitazione alla guida dei motocicli è correlata alla data di conseguimento della patente di categoria A o, in assenza di questa, di categoria B, secondo il seguente schema:
- A o B conseguita precedentemente all'1.1.1986: consente la guida di tutti i motocicli;
 - A o B conseguita dall'1.1.1986 al 25.4.1988: consente la guida dei motocicli in Italia, ma non negli altri Stati UE, salvo aver superato apposito esame di guida;
 - A conseguita successivamente al 25.4.1988: consente la guida di motocicli;
 - B conseguita successivamente al 25.4.1988: consente la guida, solo in Italia, di motocicli aventi cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW.

(59) Nel sistema precedente alla riforma operata dal DLG n. 59/2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/126/CE, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE, la categoria A2 corrispondeva alla categoria A con limitazioni, ottenuta per accesso graduale, che consentiva di guidare, per i primi due anni dal conseguimento, motocicli con potenza fino a 25 kW o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg.

Con circolare 19.7.2013, n. 18996/RU, la DGM ha chiarito che il limite ammissibile, ai fini della guida di uno specifico motociclo, della potenza massima della versione originaria dalla quale eventualmente possa derivare il medesimo motociclo, è da riferirsi alla potenza massima assentita per la patente di categoria A2 che è pari a 35 kW (pertanto, il doppio della potenza massima è pari a 70 kW). In sintesi, tale patente, fermo restando gli altri limiti, abilita a condurre motocicli con potenza massima non superiore a 35 kW (dato desumibile dalla carta di circolazione / DUJ), anche se derivati da versione con potenza superiore, purché quest'ultima non superi il limite di 70 kW. La circolare propone i seguenti esempi:

Potenza del motociclo indicata sulla CDC (kW)	Rapporto Potenza/massa kW/kg	Potenza della versione da cui deriva (eventuale) (kW)	Possibilità di condurre il motociclo con la patente di categoria A2
25	0,18	70	SI
30	0,20	80	NO
35	0,25	70	NO
35	0,20	70	SI

(60) Nel sistema precedente alla riforma operata dal DLG n. 59/2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/126/CE, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE, la categoria A corrispondeva alla cat. A senza limitazioni, ottenuta per accesso diretto, consentito al candidato di età uguale o superiore a 21 anni, che sosteneva la prova pratica con motociclo senza sidecar di potenza di almeno 35 kW.

(61) Le patenti B conseguite:

- prima dell'1.1.1986, consentono la guida di tutti i motocicli;
- dall'1.1.1986 al 25.4.1988, consentono la guida dei motocicli in Italia, ma non negli altri Stati UE, salvo aver superato apposito esame di guida.

(62) V. art. 8 DM 15.3.2007 n. 55 "Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei treni turistici".

(63) Limitatamente alle patenti con domanda di conseguimento presentata entro il 30.9.2004 (anche se rilasciate oltre tale data), la categoria D resta valida anche per condurre i veicoli di categoria C. L'art. 5, comma 2, lett. c) del DM 30.9.2003 n. 40T (in vigore dal 16.4.2004), che aveva recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/56/CE del 14.9.2000, escludeva, infatti, il contenimento della categoria C nella categoria D: ciò comportava, altresì, la disapplicazione dell'art. 125, c. 1, CDS, nel testo allora vigente, perché in contrasto con la normativa comunitaria. Per espressa previsione del DM, la disposizione in esame avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva, con decorrenza dall'1.10.2003 (facendo quindi salve le sole patenti di categoria D rilasciate entro il 30.9.2003). Il DTN (allora DTTSIS), in considerazione dei tempi lunghi intercorsi per l'approvazione ed emanazione del DM e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, ne rinviò invece l'applicazione al 30.9.2004 (v. circolare 28.4.2004 prot. n. MOT3/1687/M330), chiarendo, altresì, che la medesima disposizione di favore si applicava anche alle istanze presentate a decorrere dall'1.10.2004 con "riporto" dell'idoneità in teoria per la categoria D conseguita entro il 30.9.2004.

(64) Occorre segnalare che il testo della norma utilizza ancora l'espressione "mutilati e i minorati fisici".

(65) V. art. 116, c. 4, CDS. In virtù del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (v. sentenza Corte costituzionale 8.8.1984 n. 170), con l'attuazione della direttiva 2006/126/CE, recepita con DLG n. 59/2011, non sono più operanti le particolari limitazioni per le patenti di categoria C speciale (limite di massa: 11,5 t) e D speciale (limite massimo di 16 posti, escluso il conducente) previste dall'art. 329 regolamento CDS.

(66) Nella normativa italiana di recepimento non è stata esercitata la facoltà prevista dal secondo periodo della lettera d) del paragrafo 2 dell'art. 6 della direttiva 2006/126/CE che consente agli Stati membri di limitare l'equivalenza della patente di categoria AM conseguita con prova pratica di guida alle sole patenti di categoria A1, A2 ed A. Infatti, secondo le modifiche apportate all'art. 125 CDS dal DLG n. 59/2010, tutte le altre patenti consentono la guida dei veicoli di cui alla categoria AM.

(67) V. allegato VII al DLG 18.4.2011, in vigore dal 19.1.2013 nonché l'allegato alla circolare MIT 9.1.2013 prot. n. 636. L'art. 25 del DLG n. 59/2011 fa tuttavia salvi i diritti dei titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente a tale data.

(68) La possibilità di condurre veicoli della categoria A1 nel territorio dello Stato deve essere riconosciuta anche ai titolari di patenti B rilasciate da altri Stati dell'Unione europea anche se nel loro paese non è consentita la guida di questi veicoli.

(69) La nuova normativa introdotta con il DLG n. 59/2011 risolve definitivamente la questione relativa alla tipologia di patente necessaria per la guida degli autocaravan. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dalla norma occorre precisare che tale autoveicolo può essere guidato da un possessore di patente di categoria B, soltanto nel caso in cui la sua massa, comprensiva del relativo carico, non sia superiore a 3,5 tonnellate. Qualora, invece, il veicolo abbia massa autorizzata superiore a tale limite, occorre la patente C1. In sede di confezionamento del testo del DLG n. 59/2011, fu avanzata l'ipotesi che, anche per i predetti veicoli di massa superiore a 3,5 t, fosse possibile autorizzare la guida con la sola patente B. Tuttavia, a fronte di una formale richiesta di parere alla Commissione europea sull'introduzione di una disposizione nazionale che potesse consentire la guida di autocaravan di massa superiore a 3,5 t sul territorio italiano a conducenti muniti di patente B, la Commissione ha europea ha rilevato di non vedere, alla luce della normativa europea, alcuna possibilità per gli Stati membri di autorizzare la guida di autocaravan con massa autorizzata superiore a 3,5 t. da parte di persone di età inferiore a 21 anni e in possesso di patente di guida di categoria B, essendo necessaria per tali veicoli la patente di categoria C1.

(70) L'art. 1 del DLG n. 59/2011 ha apportato modifiche all'art. 47 CDS in materia di classificazione dei veicoli, per implementare la classificazione internazionale degli stessi con riferimento alle tipologie di veicoli alla cui conduzione dettagliatamente abilitano le patenti di guida, per effetto del recepimento della direttiva 2006/126/CE. Posto come parametro di riferimento le disposizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'"Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio" (alla quale fa riferimento l'articolo 4 della stessa direttiva 2006/126/CE), il DLG n. 59/2011 ha provveduto:

- ad adeguare la nomenclatura ufficiale posta dal comma 2 dell'art. 47 CDS a quella comunitaria (aggiungendo la lettera "e" dopo ciascuna categoria L);
- ad adeguare il limite di velocità dei ciclomotori in 45 km/h, come recita la citata direttiva 2002/24/CE, in luogo di quello di 50 km/h riportato dal Codice della strada;
- ad implementare la classificazione dei veicoli con riferimento alle categorie L6e ed L7e, assenti nel testo dell'articolo 47 in commento.

Dall'1.1.2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013 "relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli", che ha ridefinito la categoria dei quadricicli leggeri (L6e), inserendo le sottocategorie L6e-A e L6e-B. Chiarimenti interpretativi sono stati forniti con circolare MIT 16.1.2017 prot. n. 920/8.3.

(71) La direttiva 2006/126/CE stabilisce che la patente AM possa essere rilasciata solo a chi ha compiuto i 16 anni. Tuttavia, l'art. 4, paragrafo 6, della stessa direttiva consente agli Stati membri di modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida abbassandola a 14 anni. La norma, tuttavia, stabilisce che le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella prevista sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare

- della patente non abbia raggiunto il limite di età minima richiesta. Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime. Il DLG n. 59/2011, nell'esercizio della deroga accordata dall'articolo 4, paragrafo 6, lett. a), della direttiva, ha provveduto ad abbassare il limite di età per la patente AM a 14 anni.
- (72) Il DLG n. 59/2011 ha esercitato la facoltà di recepire la patente di categoria B1, la sola facoltativa nel novero complessivo delle categorie di patenti di guida previste dalla normativa comunitaria in materia.
- (73) Sono state previste disposizioni transitorie per salvaguardare i procedimenti amministrativi relativi alle domande di conseguimento del CIGC che non risultavano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013, prevedendo che tali attività fossero utili a completare il percorso formativo per il rilascio della patente di categoria AM. V. DM 10.12.2012 e circolari MIT 9.1.2013 prot. n. 635 e MIT 17.1.2013 prot. n. 1454/08.03.
- (74) V. circolare MIT 9.1.2013 prot. n. 635.
- (75) V. art. 126, c. 3, CDS. Dovrebbe essere comunque disposta l'apposizione sulla patente della data di scadenza della patente B già conseguita, in quanto durante la sua validità si possono guidare i corrispondenti veicoli anche in mancanza del previsto accertamento sulla patente C.
- (76) In precedenza era usata l'espressione "che non superino limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli" per cui la larghezza da considerare era 2,00 m, ai sensi della direttiva 93/93/CEE.
- (77) Con DM 14.2.2014, emanato in applicazione dell'art. 124, cc. 2 e 3, CDS, sono stati individuati i tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patente speciale delle categorie A1 e B.
- (78) V. art. 116, comma 11, CDS, come modificato dall'art. 7, DL 16.6.2022 n. 68, convertito con modificazioni nella legge 5.8.2022 n. 108.
- (79) V. allegato I del DLG 18.4.2011 n. 59, come modificato dall'allegato A del DM 25.2.2013 che ha recepito la direttiva 2012/36/UE. La disposizione si applica dall'1.7.2013.
- (80) Vedasi circolare 8.8.2013, n. 20774. La DGM ha comunicato che l'Ufficio della Commissione europea, appositamente sollecitato, ha chiarito che, laddove un veicolo adibito al trasporto di persone di numero superiore a nove sia composto da due tronconi, di cui uno motrice ed il secondo di massa complessiva superiore a 750 chilogrammi, per la guida di tale veicolo è necessaria la patente della categoria DE (v. parere prot. MOVE.C.4/JBC/ARES(2013) 29H112 del 31 luglio 2013 dell'Ufficio della Commissione europea).
- (81) I motocicli che abilita a condurre la nuova patente A1 devono avere, tra l'altro, un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg (a 0,2 per la patente A2), in modo che non siano troppo leggeri rispetto alla potenza disponibile. Pur sorvolando sull'inesattezza terminologica espressa dalla parola "peso", evidentemente usata al posto di "massa" come si intuisce dall'unità di misura utilizzata e cioè kg, non è chiaro cosa qui debba intendersi per massa. Massa potrebbe riferirsi alla **tara** [che è la massa del veicolo in ordine di marcia comprensiva della massa conducente (75 kg)]; o potrebbe essere la massa a **vuoto** oppure la **m.m.a.**, cioè la massa massima a carico ammissibile (già m.c.p.c) che è la tara + la portata (portata = massa della merce o dei passeggeri che possono essere trasportati) ed è indicata nelle attuali carte di circolazione alla voce F2. È evidente che, a seconda del valore che si dà alla massa, cambia il rapporto potenza/massa. Infatti, se nella frazione potenza/massa si dà al denominatore un valore alto (come quello della m.m.a.) si riduce il valore della frazione favorendo così il veicolo che più facilmente rientrerà nel limite di 0,1 o 0,2 kW/kg. Viceversa, apparirà penalizzato il veicolo in cui alla massa si attribuisca un valore più basso (come è quello della tara). Il vecchio (e abrogato) DM 30.9.2003 n. 40 T all'art. 6 c. 2, nel parlare del rapporto potenza/peso precisava, in parentesi, che il peso era "riferito alla tara". Pur prendendo atto di tale condivisibile orientamento non si possono sottacere le difficoltà dell'organo accertatore in sede di controlli:
- a) le vecchie carte di circolazione (come il modello MC 804 usato fino al 1978) riportano la massa massima e la potenza, sia pure in CV (si passa a kW moltiplicando il valore CV per 0,736);
- b) successivi modelli (come MC 804 MEC ed M804 N usati fino al 1999) indicano anche la tara;
- c) il modello attualmente in uso, MC 820 F, riporta sia la m.m.a. in kg (voce F2) sia la potenza in kW (voce P2) nonché, per i soli motocicli, il rapporto "potenza/massa in kW/kg" (voce Q), in cui risulta chiaramente che nel calcolo si è assunto per la massa il valore di m.m.a. di voce F2, e quindi $Q = (P2)/(F2)$;
- d) le più recenti carte mod. MC 820 F riportano (dal 2008), per i motocicli, alla voce Q ancora il rapporto potenza/massa, ma di solito aggiungono separatamente, a pag. 3, una esplicita e specifica indicazione anche del RAPPORTO POTENZA/TARA.
- In questo ultimo caso l'agente accertatore, anche se manca una disposizione ufficiale, dovrebbe tener conto di detto rapporto e non del valore indicato alla voce Q e poiché la tara ha un valore inferiore alla m.m.a. il rapporto potenza/tara è più alto della voce Q ed è quindi più penalizzante per il conducente. Nei casi a) e c) invece l'agente dovrebbe calcolare l'indefinito rapporto potenza/peso "inventandosi" una tara (per es. riducendo di 75 o, secondo altri, di 70 kg la m.m.a.).
- In una recente carta di circolazione / DU si leggono questi dati:
- (F2) = 282 kg (m.m.a.),
(P2) = 11,00 kW (potenza massima),
(Q) = 0,039 kW/kg,
RAPPORTO POTENZA/TARA = 0,053 kW/kg
- Da quest'ultimo dato si ricava che $TARA = POTENZA/0,053 = 11/0,053 = 207$ e cioè che è stato assegnato alla tara il valore (F2) - 75, e il rapporto Q appare a questo punto inutile !!
- Per evitare problemi, disagi e difficoltà sarebbe bene esprimere una posizione ufficiale sull'argomento in modo da poter fornire chiare istruzioni operative.
- (82) In realtà il termine "abilita" per indicare la possibilità di guida di macchine agricole si dovrebbe ritenere improprio. Non a caso, nell'elencare i veicoli cui la varie patenti abilitano, l'art. 116 non fa cenno alle macchine agricole introducendo, con l'art. 124, una sorta di "distinguo" tra veicoli che una certa patente abilita a condurre e veicoli che con quella patente si possono condurre. Ad es., la patente A1 abilita a guidare motocicli e tricicli come da art. 116 c. 3 b); ma, una volta conseguita, permette di condurre anche delle macchine agricole, nonostante non sia previsto alcun esame specifico per la loro guida e nonostante non sia previsto esercitarsi su macchine agricole per conseguire la patente.
- (83) Per quanto riguarda la guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale occorre far riferimento all'art. 308 regolamento CDS che prevede:
- l'applicazione dell'art. 116 CDS (Patenti e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli) anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria;
 - che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.
- Un caso particolare è costituito dal veicolo trainato con ruote anteriori sollevate (sulla cosiddetta forca): tuttavia, si ritiene che anche in questa circostanza debba essere applicato l'art. 116 CDS in quanto sul veicolo trainato non dovrebbero esserci affatto persone e comunque il conducente del veicolo in avaria non avrebbe la materiale possibilità di fare alcuna manovra autonoma e di influire quindi sulla marcia del convoglio.
- (84) La legge 29.7.2015 n. 115, in vigore dal 18.8.2015, ha modificato l'art. 115 CDS, prevedendo la possibilità del trasporto di un eventuale passeggero se il conducente ha compiuto i sedici anni di età.
- (85) La legge 29.7.2015 n. 115 ha eliminato ogni limite di massa rimorchiabile per le patenti speciali. V. art. 116, comma 4, CDS, come modificato dall'art. 7, DL 16.6.2022 n. 68, convertito con modificazioni nella legge 5.8.2022 n. 108. Il conseguimento delle patenti che abilitano al traino di rimorchi è comunque subordinato alla verifica della capacità del candidato di poter effettuare le prove previste dai punti 7 e 8 dell'allegato II al DLG 18.4.2011 n. 59, in particolare l'aggancio e lo sgancio del rimorchio dalla motrice. V. precisazioni fornite con circolare MIT 11.5.2016 prot. n. 11141. Sebbene non espressamente indicata nell'elenco delle categorie riportato dalla suddetta circolare, in quanto non si tratta di categoria a se stante, ma di estensione della categoria B, è possibile anche conseguire la patente B speciale con codice 96, (v. circolare MIT 19.9.2019 prot. n. 28824/23.3.5).
- (86) Infatti, ai fini del computo del numero di volte in cui il fatto illecito è commesso il termine decorre dalla data di entrata in vigore del DLG n. 8/2016 (cioè dal

- 6.2.2016). Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 116, c. 15 CDS, risultante dalla depenalizzazione del 2016, non possono essere in nessun caso prese in considerazione le precedenti violazioni amministrative oggetto di sanzione secondo la depenalizzazione del 1999, le sanzioni penali successive alla riqualificazione del fatto come reato conseguente DL 3.8.2007 n. 117, come convertito nella legge n. 160/2007, né quelle penali conseguenti alla riforma di cui DLG n. 59/2011. La depenalizzazione del 2016, perciò, rappresenta il punto di partenza di un nuovo computo e di un nuovo regime che non può avere effetti retroattivi.
- (87) Secondo le disposizioni dell'art. 5 DLG n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981. Tale norma prevede che la reiterazione operi in caso di ripetizione di un illecito della stessa indole nei 5 anni precedenti. Tuttavia, l'unica eccezione rispetto alla completa applicazione di queste disposizioni sembra essere proprio il termine entro cui la reiterazione può essere presa in considerazione che, conformata alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, c. 15, CDS, è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981. Del resto, l'art. 8-bis della legge n. 689/1981, esordisce affermando che il termine quinquennale di reiterazione ivi previsto, si applica "... salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge ..." come accade nel caso del Codice della Strada.
- (88) Per effetto della depenalizzazione del 2016, l'ipotesi qualificata dalla precedente formulazione della norma come recidiva diventa autonoma fattispecie criminosa e non più aggravante del reato base di guida senza patente (v. art. 1, c. 2, DLG n. 8/2016). Nella relazione illustrativa del provvedimento di depenalizzazione del 2016 si chiarisce che "In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a "cadere" in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla "recidiva", non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo. Si è, dunque, disposto che in tali ipotesi la "recidiva" vada intesa con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato definitivamente accertato". A titolo esemplificativo, viene citato proprio il caso dell'art. 116, c. 15, CDS che punisce con la sola pena pecuniaria la condotta di guida senza patente (che pertanto, è depenalizzata in forza dell'articolo 1 del DLG n. 8/2016), e che, invece, prevede poi la pena dell'arresto fino ad un anno nel caso di recidiva nel biennio.
- (89) Tuttavia, secondo l'art. 8 bis della L 689/81 si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole, commesse nel biennio, sono state accertate con unico provvedimento esecutivo, salvo siano effetto di una programmazione unitaria. In quest'ultimo caso, infatti, le violazioni amministrative successive alla prima non sono tuttavia valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria (art. 8 bis, legge n. 689/1981). Non è chiaro se tale principio si possa applicare anche al caso di reiterazione dell'illecito di guida senza patente. Infatti, gli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte hanno ritenuto che per instaurare il giudizio penale per la seconda violazione occorre sia fornita la prova che la prima violazione amministrativa non sia stata pagata né sia stata impugnata e, quindi, sia ormai diventata definitiva, lasciando intendere che siano necessari sempre due distinti accertamenti della condotta illeciti, in tempi diversi e con procedimenti diversi (V. Cass. Pen. sez. VI, 29.3.2022, n. 11849).
- (90) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Per tale ragione si ritiene che la reiterazione possa ricorrere non solo nel caso in cui il conducente guidi senza mai aver conseguito la patente ma anche nel caso in cui, alla prima violazione, egli, pur avendo la patente, guidi con una patente di categoria diversa da quella richiesta ai sensi dell'art. 116 c. 15.
- (91) Tale operazione, infatti, per espressa previsione dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981 non consente l'applicazione della reiterazione. Per evitare tale effetto, invero, la precedente depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui al DLG n. 507/1999 aveva disposto che non fosse consentito il pagamento in misura ridotta. Tale previsione, tuttavia, non è stata riprodotta nella successiva depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016 con la conseguenza che per la guida senza patente costituente illecito amministrativo sia sempre ammesso il pagamento in misura ridotta.
- (92) Sul tema v. Cass. pen., sez. I, 26.6.2013, n. 27828 secondo cui l'art. 73 DLG n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) ha introdotto una fattispecie delittuosa speciale rispetto all'art. 116 CDS punendola in termini ben più gravi, di guida che, a far tempo dal 13 ottobre 2011, giorno dell'entrata in vigore del DLG n. 159/2011 il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida il quale venga colto alla guida di automezzi o motocicli, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, mentre la sanzione per l'analoga contravvenzione prevista in via generale dall'art. 116 CDS è punita con la sola pena dell'ammenda (da 2257,00 a 9032,00 euro). Tale norma, peraltro, non ha sostituito l'art. 9 legge n. 1423/1956 (abrogata dall'art. 120 lett. a) del medesimo DLG n. 159/2011) in quanto sostanzialmente diverse le condotte rispettivamente tipizzate e la ratio legis a sostegno delle disposizioni. Sul tema esistono anche altre pronunce secondo cui: "La guida di autoveicoli da parte di soggetto sottoposto a misure di prevenzione, al quale la patente sia stata revocata con provvedimento definitivo in conseguenza di tale suo stato soggettivo, integra ipotesi di illecito penale e costituisce autonoma figura di reato rispetto alla normale guida senza patente sanzionata dall'art. 116, c. 13 (ora c. 15), CDS (Cass. pen. 26.6.2013, n. 27828; Cass. pen. 10.12.2015, n. 48841)". Non manca un diverso punto di vista secondo cui "Le due aree di illiceità [art. 73 DLG n. 159/2011 e art. 116 CDS] non sono sovrapponibili non autorizzando alcun possibile assorbimento dell'un reato nell'altro" (Cass. pen., sez. I, 24.4.2014 n. 17728). La giurisprudenza più recente è univocamente orientata nel ritenere che, per garantire un effettivo contrasto alla criminalità mafiosa, l'intervento legislativo di depenalizzazione dell'art. 116 CDS non abbia inciso sull'art. 73 cod. antimafia che, in quanto norma speciale rispetto a quella del codice della strada, continua a prevedere una fattispecie distinta ed autonoma di reato (Cass. pen., sez. I, 6.8.2019, n. 35772; Cass. pen., sez. I, n. 8223/2018; già in precedenza V. Cass. pen., sez. I, 26.6.2013, n. 27828). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rimarcato che la persistenza della rilevanza penale della condotta descritta nell'art. 73 cod. antimafia ha lo "scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità ed il reato conseguente è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni" (Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 8223/2018).
- (93) La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, sia pure con riferimento all'analoga norma del Codice abrogato, aveva stabilito che qualora il reato fosse estinto per intervenuta applicazione di sanzione sostitutiva a richiesta dell'imputato, non si poteva disporre la confisca del veicolo. Si vedano in proposito Cass. pen., sez. IV, 22.5.1985, in Mass. pen., 1987, p. 187, m. 127; sez. IV, 17.11.1982, ivi, 1984, p. 1233, m. 890; sez. IV, 17.11.1982, ivi, 1984, p. 1794, m. 1256; sez. IV, 18.12.1985, ivi, 1987, p. 998, m. 805. Questo indirizzo può essere esteso a tutte le ipotesi in cui il reato sia dichiarato estinto e quindi anche ai casi di amnistia, indulto, prescrizione, perdono giudiziale, ecc. La Corte di cassazione ha stabilito altresì che la confisca non è applicabile se le parti scelgono il rito del patteggiamento (v. art. 445 CPP), poiché quest'ultimo esclude l'applicazione delle pene accessorie riguardanti cose la cui detenzione non costituisce di per sé reato (Cass. pen., sez. IV, 21.2.1996 n. 1926). Non è invece esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (Cass. pen., sez. IV, 26.10.1996 n. 9328).
- (94) Anche le ipotesi di cui al comma 15 dell'art. 116 CDS oggetto di depenalizzazione ai sensi del DLG n. 8/2016, sono sottoposte alle norme procedurali fissate dal Codice della strada. Infatti, anche se l'art. 6 del DLG n. 8/2016 prevede che per gli illeciti depenalizzati siano applicabili le norme della legge n. 689/1981 si ritiene che tale previsione sia comunque dettata "in quanto compatibili" con altri riti speciali. Ciò lascia chiaramente intendere che, ove, come nel caso del Codice della strada, siano previsti riti e procedure speciali diverse, queste ultime prevalgano sulle disposizioni della legge n. 689/1981. Pertanto, a tutti gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 116 CDS sia depenalizzati che originariamente amministrativi sono integralmente applicabili le disposizioni del titolo VI del Codice della strada e, conformemente alle disposizioni dell'art. 194 CDS, solo residualmente, nei limiti e modi previsti dallo stesso titolo VI, le disposizioni della legge n. 689/1981.
- (95) L'art. 202 CDS stabilisce che il pagamento in misura ridotta non sia ammesso nei casi di cui all'art. 116, c. 13, CDS e non in quelli previsti dall'art. 116 CDS. Tale norma, emanata quando la guida senza patente, allora prevista dal comma 13 dell'art. 116 CDS, era stata depenalizzata per effetto del DLG n. 507/1999. Con la nuova depenalizzazione del 2016, tuttavia, la disposizione dell'art. 202 CDS non è stata corretta, adeguandola alla nuova previsione dell'art. 116 CDS e, quindi, il divieto di pagamento in misura ridotta originariamente previsto non può più operare. Va tuttavia considerato che, in caso di recidiva in un biennio nell'illecito amministrativo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea). Quando, perciò, è applicata tale sanzione non è consentito il pagamento in misura ridotta.
- (96) L'art. 116, c. 17, infatti, stabilisce che quando non è possibile disporre il fermo o il sequestro amministrativo veicolo, è prevista (anche se non materialmente disposta) l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. In tali casi perciò, anche se la patente non può essere materialmente sospesa perché non ancora conseguita, non è comunque consentito accedere al beneficio sopraindicato ed il pagamento in misura ridotta ha effetto estintivo solo se corrisposto in forma piena.
- (97) A seguito della depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui al DLG n. 8/2016, tutti i fatti costituenti reato commessi in precedenza rispetto all'entrata in vigore della norma (6.2.2016) ma accertati da organi di polizia successivamente a tale data sono comunque sottoposti al trattamento sanzionatorio amministrativo vigente. Ciò vale anche se l'attività di indagine svolta dagli organi di polizia era iniziata prima della data di entrata in vigore ma non si era ancora conclusa con una notizia di reato.

- (98) Il giudice dell'esecuzione è quello adito ai sensi dell'art. 666, comma 1, CPP. Egli, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 DLG n. 8/2016, dopo aver dichiarato che il fatto non è più reato, deve adottare i provvedimenti conseguenti", cioè, in pratica, deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente affinché questa provveda ad attivare la fase di conversione in illecito amministrativo. Naturalmente, soprattutto se, anche per il lungo tempo trascorso, il fatto risultasse comunque prescritto o estinto per altra causa, il giudice non trasmette gli atti a tale autorità perché sarebbe comunque inapplicabile il trattamento sanzionatorio amministrativo. Eventuali statuizioni civili correlate alla condanna (risarcimento dei danni, ecc.) non vengono, invece, meno per effetto della cessazione della esecuzione.
- (99) In tali casi il giudice dell'impugnazione provvede secondo le regole generali dell'art. 129 CPP. Le stesse regole sono applicabili non solo nel caso di impugnazione della sentenza di condanna ma per qualsiasi impugnazione di altro provvedimento di primo grado. Naturalmente, se l'imputato era stato assolto in primo grado è pendente appello proposto dal PM, il giudice dell'impugnazione può rimettere gli atti all'autorità amministrativa solo ove abbia valutato, in concomitanza, la fondatezza dell'impugnazione; in ogni altro caso non può trasmettere gli atti all'autorità amministrativa. Nel caso di pendenza in Cassazione è pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, salvo i casi in cui il rinvio sia reso necessario dall'esigenza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio che riguardi anche reati diversi ed ulteriori rispetto a quello depenalizzato che erano stati oggetto di un'unica valutazione da parte del giudice competente. Anche in tale caso, ovviamente, viene poi disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.
- (100) Se il reato non è già estinto per altra causa o prescritto, non è previsto che il PM debba fare richiesta di archiviazione al GIP e il successivo decreto del giudice. In caso contrario, il GIP è chiamato a valutare e a pronunciarsi. Se c'è estinzione o prescrizione non vengono trasmesse gli atti all'autorità amministrativa.
- (101) Secondo la previgente formulazione del comma 15 dell'art. 116 CDS e dell'art. 213, c. 2 sexies, CDS, quando il reato di guida senza patente era commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, questo doveva essere in ogni caso sequestrato per consentirne la successiva confisca, disposta dal prefetto a seguito della sentenza di condanna per il reato. Il sequestro era disposto secondo le disposizioni dell'art. 224 ter CDS. Per effetto della depenalizzazione di cui al DLG n. 8/2016, i veicoli sequestrati devono essere restituiti, salvo non siano già oggetto di confisca definitiva ed irrevocabile. Infatti, salvo che il ciclomotore o il motociclo non siano da confiscare perché il reato contestato resta in piedi anche dopo la depenalizzazione, essendo il frutto di un caso di recidiva, il fatto da cui traeva origine il reato non è più considerato tale ed il sequestro non può applicarsi nel caso di illecito amministrativo contestato per effetto della depenalizzazione. Per il principio di legalità e non irretroattività delle sanzioni amministrative, si ritiene che in nessun caso il sequestro disposto per il ciclomotore o il motociclo possa essere convertito in fermo amministrativo.
- (102) Reiterazione multipla nel biennio:

1° ILLECITO (dopo 2016 ^[*])	Amministrativo <i>[F]</i>
2° ILLECITO - 2 ipotesi possibili	
A. nel biennio dalla commissione 1° illecito	
1° definito e pagato ^[*]	Amministrativo <i>[C]</i>
1° definito e non pagato	Penale <i>[C]</i>
B. Oltre il biennio dalla commissione 1° illecito	
1° illecito pagato o non pagato	Amministrativo <i>[F]</i>
3 ILLECITO - 2 ipotesi possibili:	
A. CONDANNA PENALE DEFINITIVA per il 2° illecito	
nei 2 anni dalla sentenza di condanna	Penale <i>[C]</i>
oltre 2 anni dalla sentenza di condanna	Amministrativo <i>[F]</i>
B. CONDANNA NON DEFINITIVA per il 2° illecito ^[§]	
nei 2 anni dal 1° illecito	Penale <i>[C]</i>
oltre 2 anni dal 1° illecito	Amministrativo <i>[F]</i>
^[*] Illeciti penali o amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione (2016) non hanno rilevanza ai fini della qualificazione del fatto commesso dopo il 2016.	
<i>[F]</i> Fermo.	
<i>[C]</i> Confisca.	
^[*] Ovvero commesso entro il termine di pagamento in misura ridotta.	
^[§] Ovvero in mancanza di condanna per procedimento ancora in corso in primo grado.	

- (103) Infatti, non è certo che si possa applicare sanzione nel caso in cui il titolare sia sorpreso a circolare con un veicolo per il quale non aveva più i requisiti a seguito di declassamento, prima dell'emissione di una nuova patente di guida. Si tratta del caso in cui il titolare di patente, dopo essersi sottoposto ad accertamenti medici presso la CML, sia stato dichiarato non idoneo per la guida di veicoli della patente di categoria superiore che gli era stata rilasciata ma, invece, sia idoneo per avere una patente di categoria inferiore. In tali casi, con l'introduzione del comma 10-bis) dell'art. 126 CDS ad opera dal DL n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020 è stata disciplinata l'ipotesi di declassamento della patente di guida. Il nuovo comma prevede che, nel corso degli accertamenti dell'idoneità psicofisica, qualora la commissione medica locale valuti la necessità di declassare una patente di guida, ne deve dare comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede all'emissione ed invio della nuova patente con la nuova categoria, che andrà a sostituire la precedente. A differenza della precedente procedura, in cui era il titolare che doveva attivare la procedura di rilascio di una nuova patente, quindi, la valutazione della CML fa scattare, immediatamente, l'obbligo per la stessa di darne comunicazione all'Ufficio centrale operativo della MCTC. In questi casi, poiché la CML ha operato una valutazione sulla perdita dell'idoneità psicofisica che permetteva di essere titolari di una certa categoria di patente, nelle more dell'emissione del nuovo documento di guida da parte dell'Ufficio centrale operativo, in caso di circolazione stradale dell'interessato, dovrà essere considerato quale titolare di patente della categoria che la commissione medica locale gli ha riassegnato. Di conseguenza, sembra possibile ipostatizzare che egli possa essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 116, c.15, CDS o, qualora ricorra la circostanza, ai sensi dell'art. 116, c. 15-bis), CDS. Infatti, la sanzione prevista dall'art. 116, c. 15, CDS, nei confronti del titolare al quale non è stata rinnovata la patente di guida per mancanza dei requisiti fisici e psichici, deve essere applicata anche nelle more della revoca del documento.
- (104) La proroga di validità delle patenti di guida deriva dal coordinamento delle seguenti disposizioni:
- art. 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dall'1.9.2020 al 30.6.2021 per un periodo di dieci mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata sulla patente;
 - art. 3, paragrafo 2, regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021, che proroga:
 - la validità delle patenti di guida, già prorogate in applicazione dell'art. 3 del regolamento (UE) 2020/698 del 25.5.2020, per sei mesi o fino all'1.7.2021, se tale data è successiva;
 - la validità delle patenti di guida in scadenza dall'1.2.2020 al 31.8.2020 fino all'1.7.2021;
 - art. 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2020/698 del 25.5.2020, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dall'1.2.2020 al 31.8.2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata sulla patente;
 - art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii., per effetto del quale le patenti, quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza dal 31.1.2020 al 31.3.2022 sono prorogate fino al 29.6.2022.
- Le proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento, in quanto non è stato modificato l'art. 104 DL 17.3.2020 n. 18,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii. per effetto del quale la validità dei documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31.1.2020 al 29.9.2021, era stata prorogata fino al 30.9.2021. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (105) Art. 13, c. 6, DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021 n. 21, e ss.mm.ii. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (106) Art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (107) La proroga di validità delle carte di qualificazione del conducente deriva dal coordinamento delle seguenti disposizioni:
- art. 2, paragrafo 5, regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021, che proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente in scadenza dall'1.9.2020 al 30.6.2021 per un periodo di dieci mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata sulla CQC;
 - art. 2, paragrafo 6, regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021, che proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente, già prorogate in applicazione dell'art. 2 del regolamento 2020/698 del 25.5.2020, per sei mesi o fino all'1.7.2021, se tale data è successiva;
 - art. 2 regolamento (UE) 2020/698 del 25.5.2020, che proroga la validità delle CQC in scadenza dall'1.2.2020 al 31.8.2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata sulla CQC;
 - art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii., per effetto del quale le CQC in scadenza dal 31.1.2020 al 31.3.2021 sono prorogate fino al 29.6.2022;
 - art. 1 decisione della Commissione 2020/1219 del 20.8.2020, per effetto della quale l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 regolamento 2020/698 del 25.5.2020 anche alle CQC in scadenza dall'1.9.2020 al 31.12.2020. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (108) Art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii. V. accordo multilaterale M333 del 25.1.2021, valido fino all'1.10.2021, sottoscritto dall'Italia il 23.3.2021. I certificati CFP-ADR in scadenza tra l'1.3.2020 e l'1.9.2021 hanno conservato la loro validità fino al 30.9.2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno dimostrato di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 entro il 30.9.2021. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (109) Art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii. V. circolare MIMS 29.7.2021, prot. n. 24581.
- (110) Art. 103, cc. 2 e 2 sexies, DL 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020 n. 27, e ss.mm.ii. V. accordo multilaterale M334 del 25.1.2021, valido fino all'1.10.2021, sottoscritto dall'Italia il 23.3.2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29.6.2022, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione. Gli attestati in scadenza tra l'1.3.2020 e l'1.9.2021 hanno conservato la loro validità fino al 30.9.2021, ai sensi dell'accordo multilaterale ADR M334, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR entro il 30.9.2021. V. circolare MIMS 27.12.2021, prot. n. 39841.
- (111) Ai sensi dell'art. 125, c. 2, lettera b), CDS, "la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D". Al riguardo, è irrilevante che il titolare di patente di guida comprendente le categorie CE e D abbia conseguito prima la categoria CE e, successivamente, la categoria D, o viceversa (v. circolari DGMOT 2.12.2014, prot. n. 27253/23.2.1 e 17.11.2022 36053 - File avviso n. 27/2022).
- (112) V. art. 2 direttiva 96/53/CE.
- (113) V. art. 116, c. 3, lettera f), CDS, come modificato dall'art. 7, DL 16.6.2022 n. 68, convertito con modificazioni nella legge 5.8.2022 n. 108.
- (114) V. DM 9.6.2023, che ha dato attuazione alla disposizione dell'art. 123, c. 7, CDS, come modificato dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68: "Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida".
- (115) Il presupposto del reato di guida senza patente costituito dalla reiterazione di un illecito amministrativo sta nell'esistenza di un provvedimento irrevocabile che abbia accertato la prima violazione amministrativa e irrogato la conseguente sanzione. In definitiva, ai fini della configurabilità della circostanza della recidiva nel biennio e quindi del reato di guida senza patente, occorre che per la prima sanzione applicata non sia pendente alcuna impugnazione. Secondo la Corte di cassazione (v. Cass. pen., sez. IV, 1.6.2022, n. 21294/2022; in senso conforme v. Cass. pen., sez. VI, 29.3.2022, n. 11849, e Cass. pen., sez. IV, 6.4.2018, n. 27398) il reato di guida senza patente è configurabile solamente se per la prima infrazione non c'è ancora un giudizio in corso (cioè impugnativa rispetto al procedimento amministrativo per il primo illecito). Viceversa, nel caso di ripetizione della condotta in un biennio dal primo accertamento, il reato di guida senza patente non sussiste se la sanzione amministrativa precedente non è ancora definitiva perché oggetto di impugnazione il cui procedimento non si è ancora concluso. La Corte ha confermato che non basta la semplice contestazione della prima infrazione per configurare, in caso di ripetizione della condotta illecita, il reato di guida senza patente ma occorre che il procedimento amministrativo afferente alla prima condotta sia definito (cioè non più impugnabile) e, naturalmente, che per esso non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. Nel caso deciso dalla Suprema Corte nel 2022, il trasgressore aveva guidato senza patente meno di due anni dopo essere stato colto a commettere lo stesso illecito, ma la sanzione amministrativa per il primo episodio non era ancora definitiva perché era stata impugnata ed il giudizio davanti al giudice di pace non era ancora concluso. In termini pratici la Cassazione ha precisato, che anche per tale ipotesi criminosa si applica lo stesso principio previsto per la recidiva degli illeciti penali: rileva la data del passaggio in giudicato della fatto precedente rispetto a quello per cui si procede e non la data di commissione di esso.
- (116) Infatti, se la sanzione pecuniaria relativa alla prima violazione è stata pagata nei termini, non opera mai la sanzione penale. Il pagamento della sanzione, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, va inteso sia come PMR di ammontare completo sia come avvio regolare della procedura di pagamento a rate, senza, perciò, che sia stata ancora pagata l'intera somma. La rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria è, infatti, prevista e disciplinata dall'art. 202-bis CDS, che è applicabile pur non essendo ancora stato emanato il decreto interministeriale previsto dal comma 9 dello stesso art. 202-bis CDS (che dovrà stabilirne le modalità attuative - v. circolare MINT 22.4.2011, prot. n. 6535). La notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione stessa, devono essere considerati (almeno per ciò che interessa l'applicazione degli effetti della reiterazione nell'illecito di guida senza patente) come equivalente al pagamento in misura ridotta, sia pure in modo condizionato. Si ritiene, perciò, che la reiterazione, necessaria per la fattispecie penale di guida senza patente, non operi se il pagamento delle rate è regolare. Si tratta, tuttavia, di un effetto condizionato dal pagamento della rate. Perciò, in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, non solo il trasgressore decade automaticamente dal beneficio della rateazione (per cui il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate) ma il pagamento in misura ridotta non può più considerarsi come avvenuto, con la conseguenza che il trasgressore deve essere denunciato per la fattispecie penale di guida senza patente. In tal caso il verbale per l'illecito amministrativo di guida senza patente deve essere annullato e deve essere attivata la procedura prevista dal CPP.
- (117) La Corte costituzionale (sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 DLG 6.9.2011, n. 159 nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. Infatti, secondo la Corte, ove non ricorra la revoca o il diniego della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione (art. 120 CDS), la persona sottoposta a misure di prevenzione versa nella stessa condizione di ogni altro soggetto che non rispetti la disciplina del codice della strada incorrendo nella sospensione o nella revoca della patente di guida. La Corte costituzionale si era già pronunciata sulla materia (senza dichiararne l'incostituzionalità) con la sentenza n. 211/2022, in cui, pur essendosi ritenuta non ravvisabile un'ipotesi di responsabilità d'autore nella fattispecie di cui all'art. 73 Cod. antimafia, si era evidenziato che il presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale (presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo unicamente nella disposizione di cui all'art. 120 CDS).

- (118) Infatti, secondo la Corte costituzionale (sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116) dove la revoca o la sospensione della patente non sia direttamente collegata all'applicazione della misura di prevenzione (a sua volta derivante dalla pericolosità del soggetto e dalla necessità di predisporre più stringenti modalità di controllo), la previsione di una sanzione penale connessa alla violazione del divieto di guida senza patente punirebbe solo una qualità personale del soggetto (di essere persona sottoposta alla misura di prevenzione) che, invece, in assenza di tale qualifica soggettiva, è invece punita solo in via amministrativa (fatta salva l'ipotesi della recidiva nel biennio), e tale situazione si pone in contrasto con l'art. 3 Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.
- (119) Sul tema si segnala che esiste un prevalente - ma non unanime - orientamento della giurisprudenza della Cassazione che afferma la non configurabilità del reato indicato nel caso di avviso orale cosiddetto semplice (nel senso della sussistenza del reato con riferimento al prevenuto destinatario dell'avviso orale del questore, vedi Cass. pen, sez. VI, sentenza n. 418/2023; in senso contrario, Cass. pen, sentenza n. 14935/2023). Il tenore letterale della disposizione è, tuttavia, chiaro nel senso della sua applicazione alle misure di prevenzione in genere, senza alcuna distinzione e quindi senza escludere l'avviso orale.
- (120) In relazione all'espressa limitazione del reato ai solo autoveicoli e motoveicoli, la guida senza patente da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione di altri tipi di veicoli non costituisce reato indicato dall'art 73 Cod. antimafia. Si applicano, in tali casi, le sanzioni dell'art. 116 CDS.

NOVITÀ 08/07/2024

Sentenza Corte costituzionale 2.7.2024, n. 116 - Modificati paragrafo 400.7.4, nota 92 e aggiunte note da 117 a 120.
